

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 200

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 23 aprile 2001)

INDICE

BIANCO: sulla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (4-21593) (risp. VERONESI, ministro della sanità) Pag. 13339	CURTO: sulla progettazione del «Corridoio 8» (4-15750) (risp. RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag. 13353
BOCO, MANCONI: sulla mancata pubblicazione di alcuni quotidiani algerini (4-13120) (risp. SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 13340	sull'uccisione del giornalista Antonio Russo (4-20934) (risp. RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 13355
BOSI: sulle agenzie di raccolta delle scommesse (4-21811) (risp. DEL TURCO, ministro delle finanze) 13342	DI PIETRO: sui licenziamenti effettuati dalla Videocolor di Anagni (Frosinone) (4-21206) (risp. SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 13358
BUCCIERO: sulle difficoltà nell'ottenimento del visto d'ingresso da parte del consolato italiano a Bar (4-22449) (risp. RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 13345	sul trasferimento agli enti locali da parte della regione Friuli Venezia Giulia delle funzioni di assistenza sociale (4-21364) (risp. VERONESI, ministro della sanità) 13359
CAMBER: sull'ingresso di clandestini dal confine con la Slovenia (4-20191) (risp. RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 13348	GIOVANELLI: sulla situazione nel territorio di Hebron (4-22501) (risp. SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 13361
sulla tutela della minoranza italiana in Istria (4-20244) (risp. RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 13350	LEONI: sul caso del giornalista Andrej Babitskij (4-18226) (risp. RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 13363
CORTELLONI ed altri: sulla pubblicazione del nome di Sergio Ravera in un elenco di pedofili apparso sul quotidiano «Libero» (4-21554) (risp. FASSINO, ministro della giustizia) 13351	MACERATINI ed altri: sul patrimonio dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (4-16288) (risp. SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 13364

- MANZI ed altri: sugli indennizzi agli internati italiani in Germania durante l'ultima guerra (4-20476) (*risp.* RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) Pag. 13366
- MILIO: sulla presenza in Serbia di ricercati dal Tribunale penale internazionale (4-22188) (*risp.* RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 13369
- MONTAGNINO: sull'assunzione degli idonei al concorso per 780 allievi agenti della polizia di Stato (4-22222) (*risp.* BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) 13371
- NAPOLI Roberto: sulla mancanza di un'unità di terapia intensiva coronarica ad Ischia (4-19597) (*risp.* LABATE, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 13372
- PEDRIZZI, BEVILACQUA: sui rapporti tra Italia e Kazachistan (4-22564) (*risp.* INTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 13373
- ROBOL: sulle carenze d'organico della compagnia della Guardia di finanza di Avezzano (4-15195) (*risp.* DEL TURCO, *ministro delle finanze*) Pag. 13375
- RUSSO SPENA: sulla presenza di funzionari italiani in Kosovo (4-21462) (*risp.* RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 13376
- SALVATO: sulle condizioni del detenuto politico cileno Pedro Rosas Aravena (4-20358) (*risp.* DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 13377
- SERENA: sulla presenza in Serbia di ricercati dal Tribunale penale internazionale (4-18465) (*risp.* RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 13378
- THALER AUSSERHOFER: sull'applicazione dell'IVA alle cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato (4-21656) (*risp.* DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 13379

BIANCO. – *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il morbo della cosiddetta mucca pazza ha reso necessario l'obbligo dell'etichettatura della carne bovina in Europa;

che nonostante nella specie suina ancora non sia stato verificato scientificamente alcun caso di infezione al vibrione della BSE, nel nostro paese sono stati introdotti notevoli quantitativi di prosciutti provenienti dall'estero inquinati da diossina, destinati all'incenerimento ma che, invece, come è stato rilevato dai carabinieri del NAS, sono stati immessi sul mercato;

che sui prosciutti posti in vendita al consumatore, ad esclusione del «San Daniele» e del «Parma», non risulta applicata nessuna etichettatura che ne indichi la specifica provenienza;

che le diciture sull'etichetta dei prosciutti viene riportato solo il nome del salumificio, la data d'inizio della stagionatura e gli ingredienti, ma non viene riportata nessuna indicazione relativa al luogo di produzione, o se lo stesso sia stato lavorato con carni provenienti dall'estero;

che la legge in materia di etichettatura (decreto legislativo n. 109 del 1992) non impone di scrivere sull'etichetta dei prosciutti il paese di provenienza della carne ma, tra gli altri elementi, solo la ragione sociale del produttore, o del confezionatore, e gli ingredienti;

che per capire se la carne di suino, utilizzata per produrre i prosciutti, sia stata allevata in Italia o all'estero occorre rivolgersi alla ditta produttrice o confezionatrice indicata sull'etichetta,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano opportuno emanare un provvedimento urgente al fine di consentire, anche per le carni suine, il riconoscimento della provenienza in maniera tale che il consumatore abbia la certezza di mangiare un prodotto italiano di qualità, garantita dai controlli del nostro sistema veterinario.

(4-21593)

(13 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Com'è noto, l'agente eziologico della encefalopatia spongiforme bovina (BSE) viene identificato nella proteina denominata prione.

Allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non risulta che tale malattia possa venir trasmessa anche alla specie suina.

Per quanto riguarda i prodotti a base di carne suina ed in particolare i prosciutti, si rappresenta che ai sensi del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 537, la loro produzione viene effettuata in stabilimenti in possesso di numero di riconoscimento di idoneità CEE e soggetti a costante controllo veterinario.

Il suddetto numero di riconoscimento figura sul bollo sanitario, apposto sull'etichetta dei prodotti, il quale consente di risalire allo stabilimento di produzione.

Presso tali stabilimenti, attraverso i registri di carico della materia prima e di scarico dei prodotti finiti, è possibile risalire alla provenienza delle carni utilizzate.

Il Ministro della sanità

VERONESI

(19 aprile 2001)

BOCO, MANCONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il governo algerino detiene il monopolio della produzione di carta e affini e tutte le tipografie esistenti sul territorio del paese sono di conseguenza statali;

che il 17 ottobre 1998 i principali quotidiani indipendenti algerini, «El Watan» e «Le Matin», sono stati senza preavviso respinti dalle tipografie, che hanno dichiarato di rifiutarne la stampa fino al saldo di pagamenti arretrati da parte degli stessi quotidiani;

che i due quotidiani avevano condotto, nelle settimane precedenti, una campagna di stampa caratterizzata da denunce e testimonianze su eventi degli ultimi anni, tra cui l'accusa al Ministro consigliere Mohamed Betchine, braccio destro del presidente Zeroual, di corruzione e di aver organizzato la repressione violenta della rivolta del 1988, e l'accusa al Ministro della giustizia Mohamed Adami di ingerenze indebite negli affari della magistratura e di comportamento immorale;

che l'insieme delle rivelazioni dei due quotidiani ha portato alle dimissioni dei ministri Mohamed Betchine e Mohamed Adami;

che, nonostante abbia, in data 6 novembre 1998, effettuato il saldo dei propri debiti alle tipografie di Stato, al quotidiano «El Watan» è stato consentito di andare in stampa solo il 12 novembre;

che restano tuttora assenti dalle edicole, oltre a «Le Matin», i quotidiani indipendenti «Le soir d'Algerie» e «La Tribune», che il 17 ottobre hanno volontariamente sospeso le pubblicazioni in segno di solidarietà con le altre testate salvo vedersi successivamente negata dalle tipografie, su basi economiche analoghe alle precedenti, la possibilità di riprendere le attività,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire presso il governo algerino per chiedere il ripristino delle libertà di stampa e di espressione, libertà in assenza delle quali le mozioni di democrazia e alternanza al potere restano concetti privi di riscontro nella realtà;

se non si ritenga opportuno condizionare la presenza in Algeria delle grandi aziende italiane a partecipazione statale al rispetto da parte del governo algerino delle norme basilari di democrazia.

(4-13120)

(17 novembre 1998)

RISPOSTA. – La libertà di stampa e di espressione in Algeria deve essere analizzata alla luce del contesto storico-politico degli anni Novanta, caratterizzato dall'annullamento delle elezioni del 1991 e dal vuoto politico di quegli anni colmato dai gruppi armati dell'AIS (Armée islamique de salut) e del GIA (Groupe islamique armé) e dalle forze di sicurezza del regime. Lo stato di emergenza vigente all'epoca colpì la società civile algerina nella sua stessa sicurezza ancor prima che nei suoi diritti civili e il clima di violenze generalizzate colpì membri della stampa così come di altri settori della società: tra il 1993 e il 1996 58 giornalisti ed editori persero la vita in Algeria.

Solo nel 1997 i fenomeni di violenza si sono attenuati, grazie alle misure di clemenza adottate dall'allora presidente Zérroual e alla stregua unilaterale proclamata dall'AIS. Il nuovo corso del presidente Bouteflika, eletto nel 1999, ha confermato tale tendenza grazie alla politica di riconciliazione nazionale che ha garantito nell'ultimo anno un ulteriore rallentamento delle violenze indiscriminate nel paese, oramai ridotte ad attacchi sporadici nelle campagne ad opera dei gruppi islamici armati residui. Dal 1997, nessun giornalista è stato più oggetto di violenze né è stato sottoposto a provvedimenti coercitivi da parte delle forze di sicurezza.

Per quanto riguarda più in particolare la libertà di stampa, non può certo essere sottovalutata la situazione di quasi monopolio delle tipografie da parte dello Stato e la capacità dello Stato di influenzare la distribuzione della pubblicità per le imprese pubbliche, importante fonte di finanziamento per i quotidiani indipendenti. Tuttavia, anche in questo caso va segnalato come le condizioni nelle quali gli organi di informazione algerini si trovano a svolgere il loro ruolo oggi sono l'eredità dello stato di emergenza degli anni passati, caratterizzato da un rigido controllo dell'informazione.

La lenta transizione algerina verso un modello di democrazia occidentale non potrà evidentemente non coinvolgere anche il libero esercizio della libertà di stampa e di espressione. Segnali positivi in tal senso sono stati registrati in relazione al Codice per l'informazione emanato nei primi anni Novanta. Sono infatti all'esame dell'Assemblea nazionale varie proposte di modifica del Codice, che prevede tuttora misure coercitive nei confronti di giornalisti che pubblichino informazioni «false o fuorvianti» dannose per la sicurezza dello Stato, disposizioni peraltro mai applicate negli ultimi tre anni.

Durante il processo di democratizzazione in atto in Algeria sarà fondamentale che l'Italia continui a fornire il sostegno finora assicurato,

con il duplice obiettivo di contribuire al rindaldamento delle istituzioni algerine e di orientare la modernizzazione del paese affinché essa si realizzi non solo in campo economico, ma anche in campo politico-sociale, con la definitiva affermazione dei concetti di «libertà individuale» e, più in generale, di «Stato di diritto».

Significativo al riguardo è il ruolo che l'Italia sta svolgendo in sede di negoziato dell'Accordo di associazione dell'Algeria all'Unione europea: l'Italia, infatti, sostiene la posizione della Commissione affinché il riferimento esplicito al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo costituisca un elemento essenziale dell'Accordo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(3 aprile 2001)

BOSI. – *Al Ministro delle finanze* – Premesso:

che a seguito di direttive comunitarie si è liberalizzato in Europa il mercato per la raccolta di scommesse, recepite dall'articolo 4 della legge n. 401 1989;

che in Italia dal 1990 ad oggi si è sviluppata una fitta rete di agenzie affiliate a *bookmaker* inglesi, cosiddette «Centri trasmissione dati», che raccolgono scommesse;

che numerose agenzie hanno iniziato la loro attività grazie a finanziamenti pubblici destinati all'imprenditoria giovanile;

che le suddette attività garantiscono l'occupazione a circa 6.000 addetti;

che con l'entrata in vigore dal gennaio 2001 dell'articolo 37 della legge n. 388 del 2000 si proibisce qualsiasi attività di accettazione, raccolta ed intermediazione di scommesse al di fuori delle concessioni CONI;

che, pertanto, allo stato dei fatti, i suddetti esercizi sono costretti a sospendere le loro attività di intermediazione, a chiudere ed a licenziare i dipendenti;

che è già stato annunciato il ricorso alla Commissione di giustizia europea per l'attivazione del procedimento di infrazione dello Stato italiano,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per evitare la crisi dei Centri di trasmissione dati ed il conseguente contraccolpo negativo sull'occupazione;

quale valutazione si esprima sul fatto che aziende finanziate con denaro pubblico soltanto pochi mesi fa oggi siano costrette a cessare la propria attività;

se sia possibile garantire la permanenza delle agenzie che esercitavano già la raccolta di scommesse al 31 dicembre 2000.

(4-21811)

(17 gennaio 2001)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante evidenzia gli effetti negativi per le agenzie affiliate a *bookmaker* inglesi, che raccolgono scommesse, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che proibisce qualsiasi attività di accettazione, raccolta ed intermediazione di scommesse al di fuori delle concessioni CONI.

In via preliminare si ricorda che, anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni legislative vigenti sancivano l'illegittimità delle attività dei predetti soggetti.

Infatti, il decreto recante la disciplina delle attività di giuoco (decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) dispone che l'organizzazione e l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro, sono riservati allo Stato. Il Ministero delle finanze, al quale sono affidate dette attività, può effettuare la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguata garanzia di idoneità.

Analoghe prescrizioni sono rinvenibili nelle norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo n. 496 del 1948 (articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581).

È riservato, invece, al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) l'esercizio delle attività di gioco qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate sotto il controllo dell'ente stesso.

L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dello stesso ente, possono essere affidate in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrono adeguate garanzie (articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Peraltro, l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riserva l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da esse individuati.

Sono, inoltre, espressamente previste specifiche sanzioni nei confronti di chi esercita abusivamente l'organizzazione del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato e ad enti concessionari (articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

La legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 37, comma 4) ha introdotto più efficaci mezzi di contrasto alle

attività illecite, subordinando il rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio delle scommesse alla titolarità di concessioni o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, enti o soggetti già concessionari ed ha esteso l'applicabilità delle misure sanzionatorie già vigenti a carico di chi «svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione o la raccolta, anche per via telefonica e telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia e all'estero» nonché a carico di chi «effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».

Fra l'altro, un consolidato orientamento giurisprudenziale considera assoggettata alla legge italiana l'attività concretatesi nella raccolta di puntate per scommesse relative ad eventi sportivi che si svolgono al di fuori del territorio nazionale. Ciò nel presupposto che lo stesso contratto di scommessa risulti perfezionato nel territorio italiano al momento dell'accettazione e dell'incasso della puntata (TAR del Friuli-Venezia Giulia, sentenza 20 novembre 1998, n. 24/99; TAR della Puglia, sentenza 8 gennaio 1998, n. 143/98; Cassazione 20 settembre 1995, sentenza n. 22100/95).

Una recente sentenza della Corte suprema di cassazione (sezione III penale, n. 1680, depositata il 4 luglio 2000) ha stabilito che «il divieto di esercitare l'attività di scommesse riservate al CONI concerne qualsiasi attività connessa e finalizzata allo svolgimento delle stesse...», estendendo, quindi, il divieto anche all'attività di intermediazione svolta dai centri di trasmissione dei dati relativi alle scommesse.

La giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea ha riconosciuto la legittimità delle legislazioni nazionali (quella britannica nella causa n. C - 275/92 *Her Majesty's Customs-Schindler*) che impongono, per motivi di politica sociale e di prevenzione delle frodi, limitazioni all'organizzazione di lotterie e simili che rientrino nel potere discrezionale degli Stati membri e non violino il principio della libera prestazione dei servizi garantito dal trattato CE.

Analogamente la sentenza della stessa Corte di giustizia europea n. C-67/98 del 21 ottobre 1999 ha ribadito che «le disposizioni del trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi non ostano ad una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tali attività e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate rispetto a tali obiettivi».

In merito alle conseguenze dannose che derivano dall'attività, in continuo aumento, di raccolta abusiva di scommesse, sia ippiche che sportive, è, innanzitutto, palese il grave pregiudizio per l'erario a causa della mancata corresponsione dei tributi da parte dei suddetti raccoglitori

abusivi che operano al di fuori di ogni normativa amministrativa e tributaria.

Inoltre, risulta grave il danno arrecato agli enti (CONI e UNIRE), sotto forma di diminuzione delle quote di prelievo destinate agli stessi, in quanto la raccolta regolare risulta inferiore per effetto dell'attività illegale di accettazione di scommesse.

Parimenti innegabile è il danno economico arrecato alle agenzie concessionarie regolarmente operanti, in conseguenza della concorrenza sleale che le stesse subiscono da parte dei menzionati soggetti, i quali possono concedere agli scommettitori quote di vincita più alte, proprio in virtù dei loro costi più bassi, per il mancato assolvimento del versamento dei tributi all'erario e dei proventi al CONI e all'UNIRE.

Per contrastare tale fenomeno, il soppresso Dipartimento delle entrate, d'intesa con la Guardia di finanza e con il Ministero dell'interno, e su sollecitazioni delle agenzie concessionarie, ha effettuato, soprattutto nell'anno passato, una consistente attività di denuncia del gioco abusivo alle competenti autorità giudiziarie e di richiesta di accertamenti agli organi di controllo nei casi di necessità di approfondimento delle situazioni di fatto.

Ciò posto, appare giuridicamente inaccettabile auspicare la permanenza in esercizio dei soggetti in questione, stante la palese illegalità della loro attività, anche a voler tenere in considerazione le esigenze occupazionali del personale impiegato.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(10 aprile 2001)

BUCCIERO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che giungono sempre più frequenti le rimostranze e le proteste di cittadini montenegrini e operatori commerciali baresi per le innumerevoli difficoltà incontrate per ottenere un visto dal consolato italiano che ha sede a Bari;

che per ottenere un visto d'affari il cittadino montenegrino deve presentare i seguenti documenti:

- a) libretto di lavoro;
- b) lettera d'invito di ditta italiana con allegato un certificato d'iscrizione della ditta italiana alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non più vecchio di tre mesi;
- c) la ditta montenegrina ove lavora il cittadino che ha chiesto il visto deve dimostrare di avere presso una banca montenegrina disponibilità finanziarie;
- d) certificato d'iscrizione presso il tribunale del Montenegro della ditta presso cui lavora;

e) attestazione della ditta che dichiara di voler inviare in Italia il suo dipendente, completa delle motivazioni del viaggio e della durata del viaggio, e che il soggetto è dalla ditta autorizzato al viaggio;

f) prenotazione alberghiera con ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'intero soggiorno;

g) biglietto aereo e/o navale, regolarmente pagato;

che per ottenere un visto turistico occorrono invece i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) certificato di lavoro, attestante che è ancora dipendente;

c) assicurazione sanitaria;

d) prenotazione alberghiera in Italia prepagata e ricevuta fiscale dell'albergo presso cui andrà a soggiornare;

e) prenotazione del biglietto aereo e/o navale regolarmente pagato;

che per ottenere tali documenti un cittadino montenegrino non impiega meno di venti giorni e il consolato per il rilascio del visto ne impiega almeno sette;

che la sede degli uffici del consolato (Bar) è decentrata e distante parecchie ore per la maggior parte dei montenegrini i quali vengono così scoraggiati dal richiedere visti anche per il fatto che spesso il consolato non ritiene idonei parte dei documenti, e ciò li costringe ad un nuovo viaggio dalla residenza sino a Bar;

che è difficile per il montenegrino ottenere ricevute fiscali dagli alberghi di categoria media e minima, poiché quei cittadini non possono permettersi alberghi di categoria elevata né hanno amici o parenti in Italia cui chiedere collaborazione;

che si deve aggiungere che i biglietti di viaggio aereo o marittimo spesso non vengono poi utilizzati in tempo utile e pertanto non vengono rimborsati se non previa trattenuta di una penale del 10-15 per cento;

che per questi defatiganti ostacoli frapposti dal consolato italiano il cittadino montenegrino si rivolge a consolati di altri paesi della Comunità europea che non creano artificiosi ostacoli e così viene aggirato il problema;

che viene diffusa ad arte la voce che così operando il consolato impedisce l'ingresso in Italia di malavitosi, ben sapendo che il malavitoso entra con il visto di altri consolati della Comunità europea e che comunque in nove mesi di collegamento aereo tra Podgorica e Bari la polizia di frontiera non ha mai fermato o respinto un passeggero montenegrino,

si chiede di sapere:

se il consolato italiano si comporti come descritto in premessa per ragioni di scarso organico o alternativamente per sua iniziativa o su impulso specifico del Ministero;

se il Ministro, conoscendo l'operato del consolato, intenda scientemente scoraggiare rapporti tra Montenegro e Italia (in particolare la

Puglia) essendo noto che l'attuale Governo ha rapporti molto più «densi» con la Serbia (specie alla luce delle ultime vicende), ostacolando la sempre più evidente tendenza del Montenegro ad una maggiore autonomia nella Federazione Jugoslava;

se il Ministro sia a conoscenza o possa rendersi conto che in tal modo si penalizza il commercio tra Italia e Montenegro ed in particolare il commercio pugliese e specificamente barese.

(4-22449)

(6 marzo 2001)

RISPOSTA. – Il consolato generale d'Italia in Bar si limita ad applicare quanto previsto in materia di rilascio di visti da parte della vigente normativa. I documenti richiesti ai cittadini jugoslavi che intendono recarsi in Italia rispondono pertanto unicamente a tale finalità, volta innanzitutto ad accertare che gli interessati dispongano di adeguati mezzi di sostentamento (in un paese, tra l'altro, privo di un affidabile sistema bancario, ad esempio mancanza di carte di credito, assegni, eccetera).

Il tempo necessario ai cittadini montenegrini per l'ottenimento di tali documenti è certamente inferiore ai venti giorni stimati nell'interrogazione in parola.

La sede del consolato generale è a Bar, cittadina costiera situata a circa 80 chilometri di distanza dalla capitale Podgorica, percorribili in circa un'ora e mezza di autovettura.

Tuttavia, proprio al fine di evitare inutili spostamenti ai richiedenti il visto, vengono sistematicamente fornite informazioni telefonicamente riguardanti la documentazione occorrente al rilascio del visto prima che gli interessati si rechino presso i locali del consolato.

La documentazione relativa all'albergo – mai peraltro richiesta a corredo di documentazione per visti di affari – viene pretesa nei soli casi in cui si ritiene opportuno che l'interessato fornisca assicurazioni relative all'alloggio in Italia.

Circa i titoli di viaggio, questo consolato generale non è in grado di entrare nel merito della problematica dei rimborsi. Si fa tuttavia presente che si richiede unicamente la prenotazione, e non il biglietto.

Circa la presunta propensione dei cittadini montenegrini di rivolgersi ad altre rappresentanze diplomatiche dell'Unione europea, si fa presente quanto segue.

Le uniche rappresentanze diplomatiche europee presenti oggi in Montenegro sono il consolato generale italiano e greco. Si osserva tuttavia che il consolato generale di Grecia ha iniziato l'attività di rilascio dei visti solo nel dicembre del 2000, ed è peraltro notoriamente ancora più «rigido» di questa sede nel rilascio dei visti.

Non vi sono altre possibilità di ottenimento di visti Schengen in Montenegro.

Si osserva inoltre che la carenza di organico è un problema strutturale di questa sede, più volte rappresentato a codesto Ministero. La qua-

si totalità delle risorse qui disponibili è infatti – purtroppo – assorbita dalle attività connesse al rilascio dei visti.

Ciononostante, nel corso dell'anno 2000, questo consolato generale ha rilasciato più di 8.000 visti. Tale ingente e gravoso servizio, esercitato poi nel complesso e non facile contesto sociale del Montenegro, è stato affrontato al fine di stimolare al massimo i rapporti con l'Italia, con particolare cura volta a salvaguardare proprio i tradizionali rapporti economici con la regione Puglia.

Circa infine i rapporti con la Repubblica federale di Jugoslavia (Repubbliche di Serbia e Montenegro), si osserva che l'esercizio della funzione relativa al rilascio dei visti non è in alcun modo condizionata da considerazioni politiche di alcun genere.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(12 aprile 2001)

CAMBER. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nei primi sei mesi del corrente anno una vera e propria fiumana di extracomunitari clandestini si è riversata nella regione Friuli-Venezia Giulia: le cifre ufficiali parlano di oltre 4.500 persone entrate illegalmente nel nostro paese attraverso il confine con la Slovenia, un autentico colabrodo;

che ai sensi di un accordo italo-sloveno del 1997 le autorità italiane dopo ogni «fermo» inoltrano alle autorità slovene la richiesta di riammissione in Slovenia dei clandestini fermati in Italia dopo essere transitati per la Slovenia;

che ultimamente però le autorità slovene rifiutano di autorizzare il reingresso nel loro territorio dei clandestini: l'ultima richiesta in questo senso partita dalla questura di Gorizia non ha trovato nemmeno risposta da parte slovena;

che questo atteggiamento da parte slovena sta creando seri problemi per la gestione delle centinaia di clandestini fermati, stante la carenza di strutture destinate ad accoglierli, e la situazione si aggrava di giorno in giorno posto che la regione Friuli-Venezia Giulia sembra essere diventata uno degli «approdi» preferiti, sia terrestre che marittimo, per le organizzazioni malavitose che gestiscono il traffico illegale di extracomunitari,

si chiede di sapere:

quali iniziative diplomatiche si intenda assumere per ottenere da parte slovena il rispetto degli accordi sottoscritti in materia di reingresso in Slovenia di clandestini illegalmente entrati in Italia, così sbloccando immediatamente la situazione di centinaia di extracomunitari materialmente bloccati in territorio italiano;

quali iniziative urgenti si intenda adottare per aumentare gli organici delle forze di polizia sia per un più incisivo controllo della frontiera terrestre e marittima italo-slovena sia per un maggiore controllo del territorio;

quali misure possano essere adottate per realizzare in tempi brevi strutture di accoglienza temporanea dei clandestini bloccati dalle forze dell'ordine, strutture da collocarsi in aree compatibili con le esigenze della popolazione italiana residente che, per citare solo l'ultimo esempio in ordine di tempo, ha già espresso la propria ferma contrarietà alla realizzazione di un centro di permanenza temporanea in una caserma dismessa della frazione di Lucinico (Gorizia).

(4-20191)

(25 luglio 2000)

RISPOSTA. – Negli ultimi anni la pressione migratoria alle frontiere del nord-est con la Slovenia ha assunto un carattere di assoluto rilievo. Dal 1° gennaio al 30 novembre dello scorso anno sono stati rintracciati 9.866 clandestini a fronte dei 4.484 dello stesso periodo dell'anno precedente, con un sensibile incremento soprattutto dei cittadini mediorientali.

Tra Italia e Slovenia è in vigore un Accordo di riammissione delle persone alla frontiera dal settembre 1997. Nel corso di questi anni, tuttavia, l'applicazione dell'Accordo ha incontrato una serie di difficoltà operative, che ne hanno in parte ridotto l'efficacia. In particolare, trovano insufficiente attuazione da parte della autorità slovene le norme dell'Accordo che prevedono l'obbligo di riammettere, oltre ai propri cittadini nazionali, anche i cittadini di paesi terzi che dalla Slovenia sono entrati illegalmente in Italia. Questo atteggiamento si spiega soprattutto con le difficoltà che le autorità slovene incontrano nel provvedere al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, una volta riammessi in Slovenia.

È invece da segnalare il buon risultato che sta dando la creazione, in via sperimentale, di pattuglie miste incaricate di sorvegliare il confine italo-sloveno, decisa dai due Governi. Il ricorso alle pattuglie miste, infatti, ha permesso di ridurre notevolmente le controversie circa l'effettiva provenienza dalla frontiera slovena dei clandestini fermati in territorio italiano.

Nel quadro della dichiarata volontà dei due paesi di collaborazione nella lotta all'immigrazione clandestina ed alla criminalità transfrontaliera si inserisce anche l'Accordo di cooperazione di polizia. Tale Accordo, in vigore dal 1° febbraio 2000, impegna le autorità di polizia dei due paesi a cooperare nel settore della prevenzione e repressione di tutti i reati, con particolare riferimento alla lotta all'immigrazione clandestina ed alle organizzazioni criminali che la favoriscono.

Nei primi mesi dalla sua entrata in vigore esso ha dato buoni risultati, specialmente per quanto concerne lo scambio di informazioni a li-

vello investigativo ed alla collaborazione delle autorità giudiziarie, in particolare della procura di Trieste.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(10 aprile 2001)

CAMBER. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in queste settimane si sono moltiplicate le dichiarazioni tese a valorizzare la presenza della minoranza italiana in Istria, sia in chiave culturale sia nella prospettiva di costituire «un'autostrada del mare» nell'Adriatico alternativa ai sistemi portuali del Nord-Europa;

che in queste settimane si sono intensificate le prese di posizione provenienti da ambienti della minoranza italiana in Istria tese a svuotare il ruolo del principale soggetto culturale operante in Istria, l'Università popolare di Trieste, nonché tese a cercare di marginalizzare il ruolo del porto franco internazionale di Trieste;

che in queste settimane gli stessi soggetti hanno ripetutamente affrontato il problema dei 350.000 esuli istriani, fiumani e dalmati e ben individuati ambienti della minoranza italiana in Istria hanno esplicitato il curioso parallelo tra la situazione morale e giuridica degli italiani rimasti in Istria e quella degli italiani costretti all'esodo: parallelo molto opinabile sotto vari profili, ma ben comprensibile ove si consideri l'emananda legge sul voto degli italiani all'estero e la pressante richiesta della minoranza italiana in Istria tesa ad ottenere la garanzia di un proprio parlamentare nel Parlamento italiano,

si chiede di sapere:

quale valorizzazione, nell'ipotesi di «un'autostrada del mare», si intenda garantire al porto franco internazionale di Trieste;

quale valorizzazione, in termini di autonomia ed operatività, si intenda riconoscere all'Università popolare di Trieste;

intendendosi garantire espressamente alla minoranza italiana in Istria uno dei seggi previsti nel Parlamento italiano dall'emananda legge sul voto degli italiani all'estero, se si intenda subordinare tale seggio garantito all'assunzione, da parte del parlamentare italiano eletto in Istria, di inequivoca posizione sulla piena sintonia storica e giuridica con i diritti non ancora concessi dal Governo italiano a quei 350.000 esuli costretti all'esodo, rappresentanti la stragrande maggioranza della popolazione italiana dell'Istria.

(4-20244)

(27 luglio 2000)

RISPOSTA. – Il Governo ha sempre considerato essenziale – al fine della costituzione di un’effettiva alternativa ai sistemi portuali del Nord-Europa – l’avvio di una crescente collaborazione fra tutti i porti dell’Alto Adriatico (Trieste, ma anche Monfalcone in Italia, Capodistria in Slovenia, Fiume in Croazia).

Si ritiene, infatti, che soltanto attraverso lo sviluppo di tutte le possibili intese e sinergie tra tutti i poli che s’affacciano su questo tratto di costa – e non di una sterile concorrenzialità – potrà garantirsi non soltanto la costituzione del menzionato sistema alternativo a quelli nord-europei, ma anche il consolidamento e la crescita di ciascuno dei porti in questione (e dunque anche di quello di Trieste). Proprio in tale contesto il 30 gennaio scorso i porti di Trieste e Capodistria hanno concluso un accordo per la realizzazione di un’unica offerta terminalistica, quale premessa per la realizzazione di quel sistema integrato che potrà garantire un ulteriore sviluppo dello stesso porto di Trieste menzionato dall’onorevole interrogante.

Per quanto attiene all’Università popolare di Trieste, il Governo ne apprezza il ruolo e ne valorizza l’autonomia. Come noto la legge attribuisce all’Università popolare l’attuazione dei programmi a favore della minoranza italiana in Istria, ed il Governo si è costantemente adoperato per la piena valorizzazione del ruolo di ciascuno degli organi – per la parte di rispettiva competenza – preposti alle attività a favore della nostra comunità regionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(10 aprile 2001)

CORTELLONI, NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, DENTAMARO, DI BENEDETTO, MISSERVILLE, CIMMINO, MELUZZI, NAVA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in data 24 agosto 2000 il quotidiano «Libero», avente sede legale presso la Vittorio Feltri Editore & C. srl., in C.so Re Umberto n. 64 – 10128 Torino, pubblicava il nome di «Ravera Sergio» qualificandolo «pedofilo»

nell’articolo si ometteva di indicare i dati identificativi (data, luogo di nascita e comune di residenza) della persona fisica a cui il quotidiano si riferiva;

tale deprecabile condotta causava e continua tuttora a produrre gravi danni al signor Ravera Sergio nato a Modena il 16 maggio 1946 ed ivi residente, pur essendo persona totalmente estranea ai fatti di «pedofilia» a cui si riferisce il quotidiano;

l’omonimo modenese, infatti, ha dovuto in più occasioni, anche riferibili all’attività lavorativa che il medesimo svolge (è agente di una

primaria compagnia di assicurazioni) spiegare e dimostrare a una molteplicità di individui che non è lui il «pedofilo» indicato dal giornale;

il 26 agosto 2000, «Liberò» indicava nuovamente «Ravera Sergio» tra i pedofili, apponendo, questa volta, luogo e data di nascita, ma non di residenza, e ripetendo che si trattava di un «allenatore di pallavolo»;

fortunatamente, o sfortunatamente, l'attività di «allenatore di pallavolo» viene svolta dal fratello di Sergio Ravera, per cui questi ha potuto difendere agevolmente (si fa per dire) la sua estraneità ai fatti con la gente che lo apostrofava;

resta immutata la situazione per coloro che non hanno acquistato «Liberò» del 26 agosto, ma il dubbio rimane anche nei suoi conoscenti o clienti (sono migliaia!) che lo hanno fatto e ciò almeno per due motivi;

primo perchè l'età apparente del Ravera Sergio modenese è quella di un quarantenne, come indicato nel quotidiano;

secondo perchè non essendo indicato l'attuale comune di residenza dell'omonimo pedofilo, il luogo di nascita nulla dice a coloro che hanno con il loro assicuratore, o semplice conoscente, un rapporto di occasionale frequenza;

ancor più, l'omonimo modenese (che accompagna di frequente il fratello agli allenamenti o alle partite di pallavolo), oltre ad essere iscritto a uno dei più importanti circoli sportivi di Modena e ad essere stato, fino a non molto tempo fa, allenatore di squadre di squadre di calcio giovanili, svolge intensa attività sportiva partecipando anche a tornei di tennis nella provincia;

anche da qui l'equivoco e il dubbio delle persone che il Ravera modenese sia effettivamente il «pedofilo» pubblicato dal quotidiano «Liberò» permane con pesante conseguente danno all'immagine sua e della famiglia,

si chiede di sapere:

se si ritenga la condotta del quotidiano «Liberò» espressione del «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero» di cui all'articolo 21 della Costituzione;

nell'affermativa, come si concilia questo diritto con la lesione alla dignità, moralità e onorabilità subite dal modenese Sergio Ravera;

nella negativa, quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti del quotidiano «Liberò...» di offendere la reputazione delle persone;

se non si ritenga comunque, al di là del caso, un ingiusto danno ai parenti incolpevoli, la pubblicazione anche circostanziata dei nomi dei pedofili condannati con sentenza definitiva;

se non si ritenga, infine, più opportuno che detti nomi debbano rimanere ad esclusiva conoscenza della magistratura e delle forze di polizia a cui è demandato il compito di vigilare dette persone, anche con

misure stringenti e per le cui omissioni possono essere chiamati a rispondere.

(4-21554)

(12 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue anche sulla base delle notizie della prefettura di Modena fatte pervenire dal Ministero dell'interno.

Dalla predetta prefettura si è appreso che sul conto di Sergio Ravera (nato a Modena il 16 maggio 1946) non risultano, avuto riguardo agli accertamenti svolti dai competenti organi di polizia locale, precedenti e pendenze penali, nè imputazioni specifiche per reati di pedofilia.

Precedenti relativi a violenza carnale e atti di libidine commessi nell'anno 1998 figurano effettivamente a carico di persona omonima nata in provincia di Alessandria.

Ciò premesso, si rileva che l'operazione di bilanciamento tra interessi contrapposti costituzionalmente garantiti, quali, nella specie, quello fondato sulla libertà di stampa e quello connesso all'onorabilità delle persone, spetta in via prioritaria alla magistratura, nell'ambito della competente sede giurisdizionale in cui si deduca l'eventuale indebita compressione del diritto alla riservatezza e all'onere.

Del resto non pare che la specifica vicenda illustrata nell'atto di sindacato ispettivo presenti aspetti che possano richiedere o suggerire la formulazione, da parte del Ministro, dei giudizi auspicati degli onorevoli interroganti.

Il Ministro delle finanze

FASSINO

(9 aprile 2001)

CURTO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.*
– Premesso:

che l'ipotesi progettuale del cosiddetto «Corridoio 8» (collegamento tra Adriatico e Mar Nero - Italia, Albania, Macedonia e Bulgaria), fatta dall'Unione europea vedeva come punto di partenza dall'Italia il porto di Brindisi;

che il giorno 25 giugno 1999 si è tenuto a Bari un incontro tra il Presidente della giunta regionale, Salvatore Distaso e i Sottosegretari agli esteri dei quattro paesi coinvolti nella realizzazione del «Corridoio 8»;

che sempre a Bari è stato costituito un gruppo di rappresentanti di tutti quegli organismi che collaboreranno a formulare i contenuti e le strategie della nuova via di comunicazione;

che altri convegni ed altri incontri si sono tenute sempre a Bari per fare il punto della progettazione del «Corridoio 8»;

che tutti questi segnali farebbero pensare ad un trasferimento della realizzazione del progetto nell'area di Bari, escludendo di conseguenza il porto di Brindisi,

l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo:

se sia a conoscenza di eventuali evoluzioni successive al periodo in cui il Presidente Prodi annunciò più di un anno fa, che il «Corridoio 8» avrebbe avuto come punto di partenza il porto di Brindisi;

chi e che cosa abbia influenzato e stravolto tale progetto favorendo il porto di Bari e facendo così scomparire quello di Brindisi;

se non si ritenga giusto ed opportuno recuperare il progetto iniziale, per dare al porto ed alla città di Brindisi (conosciuta da tutti per le migliaia e migliaia di profughi e clandestini sbarcati sulle sue coste), la possibilità di un concreto sviluppo economico.

(4-15750)

(6 luglio 1999)

RISPOSTA. – Il progetto di corridoio transeuropeo indicato con il numero 8, che inizia dalla costa adriatica italiana (Bari-Brindisi) con un collegamento marittimo con l'Albania attraversando poi la Macedonia e la Bulgaria fino al Mar Nero, riveste grande interesse per lo sviluppo dell'economia italiana, specie nelle regioni meridionali, interessate ad ampliare commerci ed investimenti con i paesi dell'Europa sud-orientale che si vanno aprendo sempre più all'economia di mercato.

La sua progressiva realizzazione è da tempo un obiettivo prioritario nel contesto della nostra politica verso la regione balcanica: riteniamo infatti che esso rappresenti un vero e proprio asse di sviluppo economico, sociale e culturale, che in prospettiva è in grado di contribuire a realizzare quell'«aggancio» all'Europa che rappresenta la tela di fondo su cui si sviluppa il Patto di stabilità lanciato dall'Unione europea.

Da parte italiana si è sempre sottolineata la necessità di reperire adeguate risorse finanziarie per procedere speditamente a tutte le possibili sinergie in tale contesto sia con la Commissione europea che con le istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale, BERS, BEI) per il finanziamento degli studi e dei collegamenti previsti. Il Patto di stabilità, che è oramai entrato nella fase operativa della selezione dei progetti infrastrutturali, rappresenta inoltre una cornice allargata particolarmente idonea e significativa anche nei confronti di tale progetto.

Sulla base di tali considerazioni, abbiamo ritenuto opportuno rilanciare il negoziato avviato tra i paesi interessati (Italia, Albania, Macedonia, Bulgaria, Grecia e Turchia) per la stipula del «Memorandum of Understanding», documento che sancisce la volontà politica dei firmatari di procedere lungo un percorso finalizzato alla realizzazione dell'opera, richiamandoci anche alla Dichiarazione di Bari della Quadrangolare del 25 giugno 1999. In particolare, nel corso di alcune riunioni promosse dal nostro Ministero dei trasporti è stato rilanciato il negoziato relativo al Memorandum d'Intesa che dovrà essere sottoscritto dalle parti e che

contiene l'impegno in merito al tracciato del corridoio stesso e ad alcune attività tecniche preparatorie (repertorio degli studi esistenti, stato delle infrastrutture nel corridoio, valutazione delle necessità generali). La mancanza di unanimità di consensi su alcuni punti del testo non ha reso per ora possibile la finalizzazione del protocollo: anche i successivi interventi volti a trovare una formula di compromesso non sono stati a tutt'oggi coronati da successo.

Sul terreno concreto, da segnalare la recente decisione assunta dalla Cooperazione italiana di cofinanziare, insieme alla BERS e all'Iniziativa centro-europea, la riabilitazione di un tratto stradale del tracciato del Corridoio 8 in territorio albanese per un ammontare di 2,5 milioni di dollari. Va aggiunto che il nostro paese ha avviato un'ulteriore iniziativa politica di cooperazione multilaterale nei confronti dei paesi più direttamente coinvolti nel tracciato del Corridoio 8, Albania, Macedonia e Bulgaria, al fine di promuovere forme di cooperazione analoghe a quelle che si stanno sviluppando a livello trilaterale con Slovenia e Ungheria sul tema del Corridoio 5 (Trieste-Lubiana-Budapest-Kiev). Va ricordato in tale contesto che, nell'incontro di Bari del 25 giugno 1999, i Sottosegretari per gli affari esteri dei quattro paesi hanno ribadito la prioritaria importanza attribuita al progetto e la comune volontà di imprimere un rinnovato impulso alle attività concrete ad esso connesse.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(4 aprile 2001)

CURTO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in data 16 ottobre 2000, a pochi chilometri da Tbilisi, in Georgia, è stato rinvenuto il corpo privo di vita del giornalista di Radio radicale Antonio Russo;

molto probabilmente la causa del barbaro delitto è da ricercarsi nel riconosciuto rigore dell'uomo e del giornalista che, con sprezzo dei rischi e del pericolo, aveva più volte documentato atrocità e costante violazione dei diritti umani da parte dell'esercito russo nei riguardi della popolazione cecena;

gli amici e i colleghi più vicini ad Antonio Russo, e gli stessi familiari, confermano il fatto che Antonio Russo fosse ormai in possesso di materiale giornalistico semplicemente «esplosivo»;

in tale contesto va inquadrato il *raid* effettuato nell'abitazione del Russo dalla quale sarebbe stato asportato il *computer* nonché altro materiale di primaria importanza,

l'interrogante chiede di conoscere, vista l'insufficienza delle posizioni espresse dal Governo in Parlamento, quali ulteriori iniziative si in-

tenda assumere al fine di accertare la più totale verità sulla triste vicenda.

(4-20934)

(25 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Grazie all'operato del Governo italiano, le autorità georgiane, competenti per le indagini sul decesso di Antonio Russo, sono state immediatamente sensibilizzate al massimo livello sull'importanza e sull'urgenza di chiarire le circostanze della tragica scomparsa del giornalista italiano. Lo svolgimento delle indagini è seguito da vicino dall'ambasciata a Tbilisi, con la quale le stesse autorità georgiane hanno assicurato di voler mantenere il più stretto ed efficace contatto. L'ambasciatore d'Italia in Georgia Michelangelo Pipan ha avuto nei giorni immediatamente seguenti il ritrovamento di Antonio Russo numerosi incontri con alti rappresentanti georgiani, dal Ministro degli esteri Menagarishvili al Presidente del Parlamento Zhvania, al Procuratore generale Babilashvili. Tutti gli interlocutori hanno confermato che il presidente Shevardnadze ha disposto di condurre con la massima urgenza e con la massima cura le indagini sul decesso di Antonio Russo. Il Presidente ha successivamente rilasciato anche pubbliche dichiarazioni sulla necessità di rapide ed efficaci ricerche sull'accaduto.

Il Procuratore generale Babilashvili ha inoltre affermato che gli inquirenti georgiani sono interessati a collaborare con le competenti autorità italiane ai fini di ottenere ogni elemento che possa essere utile alle indagini.

In occasione della visita a Roma del Ministro degli esteri georgiano Irakli Menagarishvili (31 ottobre 2000), il Ministro degli affari esteri Dini ha posto l'accento sull'importanza che le circostanze della scomparsa di Antonio Russo siano chiarite totalmente ed in tempi rapidi. Il suo interlocutore ha ribadito l'impegno delle autorità georgiane affinché sia fatta piena luce sul fatto.

Il 15 gennaio 2001 è stata presentata al Governo georgiano una nota verbale con la quale si sono sollecitate notizie in merito alle indagini sul caso di Antonio Russo. La risposta georgiana è stata accompagnata da un commento del Primo Vice Ministro degli esteri Burduli, il quale ha confermato l'impegno profuso dagli inquirenti per fare luce sul caso Russo, che richiede indagini approfondite e rese particolarmente complesse dalla situazione della Valle di Pankisi, ai confini tra Georgia e Cecenia, sulla quale le autorità centrali esercitano con difficoltà un pieno controllo.

Si riporta qui di seguito, in una traduzione d'ufficio in lingua italiana, un'informativa che la procura generale della Georgia ha rimesso all'ambasciata a seguito della suddetta nota verbale:

«Il 16 ottobre 2000, presso la procura della regione di Gardabani è stato aperto il procedimento penale n. 2100866, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del codice civile della Georgia, in relazione all'omici-

dio del cittadino italiano Antonio Russo. Motivazione: il 16 ottobre, verso le ore 15, nei pressi di un posto della polizia stradale di Gombori è stato trovato il cadavere di un uomo di circa 35-40 anni. Nello stesso giorno, l'inchiesta è stata avocata dall'ufficio d'inchiesta della procura generale della Georgia.

Dalle indagini svolte è emerso che il cadavere è quello del cittadino italiano Antonio Russo. È stato anche reso noto che il predetto era un membro del Partito italiano transnazionale radicale e radiogiornalista di «Radio Radicale» dello stesso partito. Egli era interessato alla questione della Cecenia. Russo era giunto una prima volta in Georgia nel dicembre 1999, trattenendosi fino ad aprile 2000. È nuovamente giunto in Georgia alla fine di luglio 2000. In entrambi i casi di soggiorno in Georgia, Antonio Russo aveva preso in affitto un appartamento di tre stanze, pagando un canone mensile di 300\$ americani. [...].

Durante il suo soggiorno in Georgia, il signor Russo tramite persone di origine Kisti, conosciute *in loco*, si sarebbe recato nella Valle di Pankisi, dove aveva contatti con gli abitanti e con profughi ceceni, cercando di contattare persone che lo potessero portare in Cecenia (senza riuscire ad andarvi). Per intervistare i comandanti impegnati in azioni di guerriglia, Russo aveva contatti con agenzie stampa cecene a Tbilisi, da cui Russo riceveva informazioni, video e notizie sugli eventi in Cecenia.

Devono essere esperite ulteriori indagini nella regione di Kakheti (Valle di Pankisi), considerando la difficoltà a svolgere indagini circostanziate data l'attuale situazione nella regione.

Le indagini relative agli aspetti operativi del caso Russo sono state affidate ai Ministeri degli affari interni ed a quello della sicurezza. Sono state eseguite l'autopsia giudiziaria e la perizia criminale.

Secondo quanto emerso dalla perizia legale, la causa diretta della morte di Antonio Russo è da attribuirsi a trauma toracico causato da un oggetto pesante, non appuntito, fratture multiple dello sterno e delle costole, distruzione del tessuto del polmone destro.

Dall'inchiesta è emerso che sono andati persi oggetti personali del signor Russo: macchina fotografica digitale, videocassette, telefono satellitare, computer portatile.

Si sta esaminando il circolo delle persone contattate da Russo in Georgia, a Tbilisi e nella Valle di Pankisi, durante la sua prima e seconda venuta in Georgia.

Il caso di Russo è analizzato da un gruppo operativo, composto da esperti della procura della Georgia, del Ministero della sicurezza e del Ministero degli interni.

Al fine di individuare i responsabili dell'omicidio di Russo, si stanno conducendo indagini attive ed operative.

L'inchiesta del caso Russo è oggetto di particolare attenzione da parte della procura generale della Georgia».

L'ambasciatore Pipan ha preso parte il 26 marzo 2001 ad un passo dell'Unione europea sulla situazione della sicurezza a Tbilisi nei confronti del segretario del consiglio nazionale di sicurezza, Nugzar Sajaja. Nell'ambito del passo è stata sottolineata l'importanza di rapide ed esaurienti indagini sui crimini commessi e l'ambasciatore Pipan ha a tale proposito lamentato la mancanza di risultati nelle indagini sull'omicidio del giornalista Antonio Russo. L'interlocutore georgiano ha espresso il rammarico per l'assenza di concreti risultati su tale caso ed ha brevemente illustrato i fattori che concorrono a determinare l'attuale situazione della sicurezza, tra cui la crisi economica e la presenza di rifugiati, aggiungendo che le autorità seguono in diversi casi anche una traccia politica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(10 ottobre 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso che:

nel marzo 1981 la spa Videocolor con sede in Anagni (Frosinone) località Frattarotonda, al fine di attuare il piano di ristrutturazione dell'Azienda, faceva ricorso alla cassa integrazione guadagni;

in seguito alla delibera CIPI del 9 febbraio 1984, la società Videocolor comunicava ai dipendenti che la GEPI spa era stata autorizzata, ai sensi della legge n. 63 del 1982, a costituire una società al fine di riassorbire i lavoratori eccedenti il fabbisogno occupazionale della stessa Videocolor, quindi la società denominata IFEL avrebbe assorbito i dipendenti in cassa integrazione guadagni dal 30 luglio 1984 e pertanto il rapporto di lavoro con la Videocolor sarebbe cessato in data 28 luglio 1984;

il signor Domenico Torri, dipendente Videocolor, impugnò il licenziamento avanti il pretore di Anagni che fu da questi rigettato e per cui fu dato seguito al contenzioso dinanzi il tribunale di Frosinone e la Corte di cassazione;

tre sentenze, due del tribunale di Frosinone, n. 435/86 e n. 168792 ed una della Suprema Corte di cassazione, n. 1448 dello 02 luglio 1987, diedero ragione alla parte attrice dichiarando la illegittimità del ricorso alla cassa integrazione guadagni ed il conseguente diritto dell'interessato alla reintegrazione nelle posizioni retributive e contributive;

sebbene la Videocolor spa abbia provveduto all'integrazione dei contributi in favore del signor Torri in data 1 settembre 1992, l'INPS a tutt'oggi non ha ancora provveduto per ciò di sua competenza e quindi il signor Torri è ancora in attesa di vedere realizzato il proprio diritto a percepire la pensione di anzianità, maturata già dal 13 giugno 1995 e di vecchiaia, maturata dal 12 giugno 1999,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo:

se non ravvisi nell'ingiustificato ritardo dell'INPS una gravissima omissione di atti dovuti che tra l'altro sta causando ad un onesto cittadino contribuente rilevanti danni morali e materiali;

se non ritenga di dover intervenire drasticamente ordinando all'INPS l'immediata ottemperanza alle sentenze di cui sopra;

se ritenga giusto avviare una indagine ispettiva interna all'INPS al fine di individuare e di sanzionare i responsabili di cotanta spavalda inadempienza.

(4-21206)

(13 novembre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che il signor Domenico Torri, nato a Sgurgola il 12 giugno 1934, è titolare di una pensione d'invalidità decorrente dal 1° giugno 1973 che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è stata trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei limiti di età.

Per quanto riguarda i contributi versati dalla ditta Videocolor per la sanatoria assicurativa del signor Torri relativamente alla vertenza dello stesso sostenuta per l'annullamento del licenziamento del 28 luglio 1984, si precisa che i contributi di che trattasi sono stati compresi nella liquidazione di un supplemento di pensione richiesto in data 14 luglio 1995 e corrisposto il 20 maggio 1996.

Tale supplemento si riferisce ai contributi versati dal 1° giugno 1973 al 30 giugno 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(23 marzo 2001)

DI PIETRO. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

con legge regionale n. 30 del 1995 la regione Friuli-Venezia Giulia ha, tra l'altro, trasferito ai comuni le funzioni di assistenza per la categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, in precedenza esercitate dalle amministrazioni regionali;

con legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il Friuli-Venezia Giulia ha istituito il Fondo sociale regionale (articolo 4) per la copertura delle spese relative alla generalità delle funzioni di assistenza sociale, destinando una quota specifica dello stesso all'attuazione degli interventi riservati ai mutilati ed invalidi del lavoro, alle vedove ed altri orfani dei caduti sul lavoro, ai sensi dell'articolo 7, commi 18-20, della legge regionale 13 luglio 2000, n. 13;

in particolare il trasferimento agli enti locali della gestione dell'assistenza in argomento ha causato una paralisi degli interventi in favore degli infortunati del lavoro, in quanto le amministrazioni comunali interessate hanno infatti ritenuto di esimersi dall'assistere tali soggetti, poiché i regolamenti comunali stabiliscono che i percettori di una rendita INAIL o stipendio oppure pensione che superino il tetto delle 650.000 lire sono esclusi da benefici assistenziali previsti dalla legge regionale;

con deliberazione della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 2227 del 27 luglio 2000 inoltre è stato approvato il regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale per l'anno 2000 che prevede solo risorse per la continuità delle prestazioni di rieducazione fonetica e didattica per soggetti audiolesi, in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in materia,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per assicurare il pieno rispetto delle norme legislative regionali vigenti nella questione in argomento, considerato che la interpretazione normativa restrittiva da parte della regione Friuli-Venezia Giulia ha creato grave nocumento al godimento dei diritti da parte di categorie protette e tutelate per legge.

(4-21364)

(28 novembre 2000)

RISPOSTA. - La regione Friuli-Venezia Giulia, per il tramite del locale Commissariato del Governo, ha inteso precisare che l'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, ha istituito il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati, comprendendo - tra l'altro - anche i servizi ed interventi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, della medesima legge.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 18, della legge regionale n. 13 del 3 luglio 2000, dal citato Fondo sociale regionale doveva essere riservata una quota specifica per il finanziamento di tali interventi ed il regolamento che disciplina la ripartizione del fondo avrebbe dovuto adeguarsi a tali disposizioni.

Per garantire l'erogazione del Fondo sociale regionale 2000 non era possibile rivedere, in tempi brevi, il regolamento, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2227 del 27 luglio 2000, poiché questo comportava l'azzeramento di un *iter* già avviato, nonché la riconsiderazione degli obiettivi annuali, nel settore delle politiche sociali, già individuati dalla deliberazione della giunta regionale n. 1601 del 2 giugno 2000.

I comuni della regione sono stati invitati a considerare la necessità di destinare parte delle risorse assegnate nell'anno 2000 a soddisfare le

richieste presentate da soggetti mutilati ed invalidi del lavoro per quanto riguarda i seguenti interventi (applicando in via transitoria i parametri di riferimento – ammontare del contributo e livelli di reddito – fissati con deliberazione della giunta regionale n. 2158 del 27 maggio 1994):

assegno di incollocamento ai mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati ed in stato di bisogno;

sussidio ai mutilati ed invalidi del lavoro ex titolari di assegno di incollocabilità ultrasessantacinquenni ed in stato di bisogno;

sussidio *una tantum* ai mutilati ed invalidi del lavoro liquidati in capitale ed in stato di bisogno;

contributi *una tantum* alle spese scolastiche per mutilati ed invalidi del lavoro studenti;

contributi *una tantum* per le spese scolastiche per mutilati ed invalidi del lavoro aventi figli studenti.

Per quanto riguarda i finanziamenti relativi all'anno 2001, una quota del Fondo sociale sarà riservata alle prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro ed audiolesi, da individuare mediante apposito atto di indirizzo della giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate, così come disposto all'articolo 4, comma 52, della legge finanziaria 2001, recentemente approvata dal consiglio regionale, che sostituisce il comma 18 dell'articolo della legge regionale n. 13 del 2000.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(19 aprile 2001)

GIOVANELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che una delegazione dell'associazione pacifista «Donne in Nero» si è recentemente recata a Hebron in Palestina, riscontrando una situazione di estrema difficoltà e violazione dei diritti umani per i palestinesi abitanti nei territori occupati dagli israeliani;

che le «Donne in Nero» hanno colà incontrato il TIPH (Temporary International Presence in the city of Hebron), corpo di 85 osservatori internazionali costituito da Norvegia (capo missione) Italia, Danimarca, Svezia, Svizzera e Turchia, inviato a Hebron dopo il massacro di 29 palestinesi del 25 febbraio 1994: avendo i paesi sopra richiamati risposto positivamente alla richiesta palestinese di un corpo di interposizione internazionale, dopo soli 3 mesi di permanenza nel '94 e dopo trattative con il governo israeliano, la presenza del TIPH riprese il 1° febbraio 1997 e da allora dura in modo continuativo, anche se il mandato viene rinnovato di tre mesi in tre mesi;

che i compiti del TIPH sono di osservazione, monitoraggio e relazione, in particolare sul rispetto e le violazioni dei diritti umani, senza poteri di intervento, essendo altresì il mandato formalmente assegnato al

TIPH quello di «promuovere il senso di sicurezza della popolazione palestinese di Hebron» pressato dalla presenza di «coloni» israeliani particolarmente «aggressivi» insediati sulle colline tutt'intorno e all'interno di un quartiere del centro storico e da quella dell'esercito israeliano;

che per accordo fra le parti e per le condizioni poste da Israele il TIPH non può rendere pubblici i propri rapporti, che sono inviati al governo israeliano, all'autorità palestinese e a ciascuno dei governi dei paesi che compongono la missione;

che la sola reazione ufficiale ai rapporti inviati dal TIPH ai rispettivi governi è stata una protesta diplomatica ufficiale prodotta dal governo norvegese nei confronti del Governo italiano,

si chiede di sapere:

presso quale ufficio vengano deposti i rapporti del TIPH quando arrivano al Governo italiano;

quale valutazione dia il Governo italiano del lavoro del TIPH e dei suoi rapporti visto che si tratta di un corpo di osservatori internazionali di cui fa parte anche l'Italia;

quali iniziative abbia prodotto finora il Governo italiano in relazione alle situazioni rilevate dal TIPH, dall'inizio del suo mandato dal 1997 e in particolare dall'inizio della seconda intifada nell'ottobre del 2000;

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano nel futuro in merito al lavoro del TIPH, in particolare nella sua componente italiana.

(4-22501)

(7 marzo 2001)

RISPOSTA. – In relazione al primo quesito posto nell'interrogazione in questione, è opportuno specificare che i rapporti della Temporary International Presence in Hebron (TIPH) vengono inviati alla Direzione generale Mediterraneo e Medio Oriente di questo Ministero degli esteri.

La valutazione del lavoro fino a qui compiuto dalla TIPH è positiva. La Forza ha svolto un'utile attività di osservazione, con l'obiettivo di evitare ulteriori innalzamenti della tensione fra le parti nella zona di Hebron ove essa è dispiegata. Peraltro, la situazione sul terreno è evoluta rapidamente rispetto al mandato originale che la TIPH aveva ricevuto, rendendo così necessaria una riflessione sul suo futuro. Questa riflessione è attualmente in corso tra i paesi partecipanti, israeliani e palestinesi.

L'Italia ha una posizione di rilievo all'interno della Forza avendo ottenuto l'assegnazione del posto di vice comandante e, ultimamente, in rotazione, delle cariche di vice capo delle operazioni e capo del personale. Il nostro paese ha così raggiunto, grazie a questi ultimi sviluppi, un riconoscimento ed una visibilità all'altezza dei suoi contributi – secondi in assoluto – in termini di risorse finanziarie ed umane.

Il nostro paese ha seguito costantemente l'attività della TIPH, in stretto coordinamento con il nostro contingente sul campo, con particolare riguardo alla situazione della sicurezza. Ha altresì operato, in stretto coordinamento con gli altri membri della missione e con le parti (israeliani e palestinesi), al fine di minimizzare i rischi per il personale, senza pregiudizio per l'efficace svolgimento delle funzioni affidate alla forza.

Di fronte alla riflessione in corso sul futuro della TIPH, l'Italia ha sempre cooperato, con i membri della missione e con le parti, per fare in modo che l'attività della missione si adegui alle mutate circostanze sul terreno, sulla base degli eventuali cambiamenti che verranno ritenuti opportuni riguardo all'estensione geografica del mandato ed alla variazione numerica degli organici.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(3 aprile 2001)

LEONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che Andrej Babitskij è uno di quei giornalisti che rischiano la vita pur di informare la gente e ha raccontato, apertamente, per settimane, le atrocità della guerra russo-cecena, dando spazio anche a punti di vista diversi rispetto all'informazione ufficiale;

che per questo fatto, di certo, non si è attirato troppe simpatie in Russia, soprattutto perchè è uno dei pochissimi giornalisti venuti ad assistere all'ennesima tragedia caucasica, quasi infischiosene della censura moscovita e dei tanti pericoli per la propria incolumità;

che da sempre ogni guerra ha avuto la sua censura, i suoi eroi, le sue atrocità, le sue sparizioni, malgrado si voglia dimostrare il contrario, nella primavera scorsa si è visto che non esiste una guerra pulita e giusta o, peggio ancora, dei bombardamenti chirurgici, senza vittime innocenti;

che non si sa ancora cosa sia davvero accaduto in Cecenia, in questi mesi, lontano dagli occhi indiscreti dell'opinione pubblica internazionale, malgrado qualche temerario giornalista abbia tentato di raccontarlo pagando adesso, forse, il prezzo del suo amore per la verità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi nelle sedi competenti al fine di far ricercare e di salvaguardare la vita del suddetto giornalista.

(4-18226)

(17 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Il giornalista Babitskij, attivo nell'Ufficio di Mosca di «Radio Svoboda», appartenente all'organizzazione di Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), fu posto in stato di fermo il 17 gennaio

2000 dalle autorità della Federazione russa ed il 27 gennaio 2000 fu confermato il suo arresto, anche se tale notizia non venne resa nota immediatamente dalle autorità russe. Il 3 febbraio fu diffuso un filmato nel quale si assisteva allo scambio tra Babitskij ed alcuni prigionieri di guerra russi in mano alle formazioni cecene. Il 25 febbraio Babitskij riapparve nella città di Makhachkala in Dagestan, dove era stato messo in libertà dai suoi custodi ceceni.

Il caso del giornalista Babitskij attiene alla più ampia questione delle operazioni militari condotte dalla Federazione russa in Cecenia a partire dall'ottobre 1999, conclusesi, per quanto attiene all'avanzata su larga scala, il 4 febbraio 2000 con l'ingresso delle truppe russe nel capoluogo ceceno Grozniy. Da allora è in corso una fase di attacchi mirati contro le postazioni occupate nelle montagne a sud della capitale dai ribelli ceceni, mentre nel resto del territorio si svolge un lento processo di ritorno alla normalità sotto un'amministrazione nominata direttamente dal presidente Putin.

Nel periodo nel quale non era nota la sorte di Babitskij, l'opinione pubblica ed i mezzi di informazione internazionali hanno esercitato forti pressioni sulle autorità russe affinché fosse fatto il possibile per rintracciare il giornalista scomparso. Per quanto concerne l'azione ufficiale sul Governo russo, l'Unione europea ha svolto l'11 febbraio 2000 un passo, il cui contenuto era stato concordato anche con il contributo italiano, presso il consigliere presidenziale Sergey Yastrzhembsky, rappresentando le preoccupazioni europee per la situazione delle libertà di stampa e di informazione in Russia e per la sorte del giornalista Babitskij. Yastrzhembski ha fornito un dettagliato riscontro con un promemoria del 18 febbraio 2000, nel quale si ripercorrono le tappe della vicenda e si afferma che la detenzione e l'arresto di Babitskiy, colpevole di aver violato le disposizioni sulla presenza in zone di combattimento, hanno avuto inizio il 18 gennaio e sono terminate il 2 febbraio 2000. Babitskiy ha chiesto per iscritto, al momento del rilascio, di poter essere consegnato alle formazioni armate cecene, ciò che è avvenuto il 3 febbraio 2000.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(10 aprile 2001)

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che, dopo la soppressione dell'Istituto italiano per l'Africa, il relativo patrimonio è confluito nella dotazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

che detto patrimonio comprende materiali e oggetti d'arte di notevole rilevanza storica e culturale;

che attualmente esso non è fruibile da parte degli studiosi e di cittadini, in quanto giace disordinatamente nei locali di via Aldrovandi in Roma, già sede del Museo Africano;

che occorre evitare il rischio che l'attuale situazione pregiudichi, qualora non si intervenga incisivamente con appropriata opera di catalogazione, restauro e sistemazione, la stessa consistenza di un patrimonio che - anche a voler prescindere dagli aspetti di carattere economico e dalle responsabilità che conseguirebbero alla sua perdita - rappresenta un bene insostituibile per il nostro Paese e per i cittadini tutti,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare al riguardo.

(4-16288)

(15 settembre 1999)

RISPOSTA. - L'Istituto Italo-Africano, già Istituto italiano per l'Africa, in seguito alla fusione con l'ISMEO, disposta ai sensi della legge n. 505 del 1995, ha assunto la denominazione di Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO) che è oggi depositario, presso la sua sede di via Aldrovandi, di proprietà del comune, del materiale del Museo Africano.

La raccolta del Museo Africano, in origine costituente il Museo coloniale del Ministero dell'Africa italiana, venne devoluta all'Istituto italiano per l'Africa dalla legge di soppressione del citato Ministero. Nella regolamentazione successiva della materia (legge n. 154 del 1956) si precisava che i beni in questione erano attribuiti all'istituto in amministrazione e deposito, con i vincoli inerenti al regime di demanio pubblico.

La collezione museale, circa 10.000 oggetti, completata dalla fototeca storica (100.000 stampe e 20.000 negativi), da un archivio, che documenta la storia delle esplorazioni e dell'amministrazione coloniale, e da una collezione cartografica, costituisce una indispensabile fonte di documentazione per gli studiosi di storia della presenza italiana in Africa Orientale e in Libia.

Dopo la chiusura al pubblico del museo, avvenuta nel 1972, purtroppo la collezione versa in non buone condizioni conservative.

Nonostante ciò, l'ISIAO, fin dal 1996, con la consulenza del Museo Pigorini ha avviato il riscontro inventariale delle raccolte del Museo, anche in vista del loro spostamento in un deposito consultabile dagli studiosi. Ha provveduto altresì, in collaborazione con la Galleria nazionale di arte moderna, alla schedatura dell'intera collezione degli «Orientalisti» e al restauro di una parte delle opere. Un primo risultato di tale collaborazione è stata la mostra «Viaggio in Africa», presentata nel 1999.

L'insufficienza e l'inadeguatezza dello spazio della sede di via Al-drovandi hanno comunque posto il problema di una nuova sede, adeguata agli specifici requisiti di sicurezza e di conservazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(3 aprile 2001)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

il 14 luglio 2000 il Parlamento tedesco ha approvato una legge che istituisce la Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro», che disciplina anche il diritto degli italiani deportati ed internati durante l'ultima guerra e costretti a lavorare presso strutture pubbliche e private del Reich, a conseguire gli indennizzi ai cosiddetti «Schiavi di Hitler»;

da detta data è scattato il termine di dodici mesi entro il quale gli aventi diritto dovranno presentare le domande allo OIM (International Organization for Migration) di Ginevra, con ufficio di rappresentanza a Roma, fondazione deputata ad assegnare gli indennizzi del cosiddetto «Resto del Mondo», in cui sono compresi gli italiani;

stante le notizie apparse in merito sui media nazionali, tutti coloro che a torto o a ragione sono convinti di aver diritto al citato ristoro, non sapendo a chi rivolgersi e cosa fare, hanno contattato le associazioni italiane che per statuto e collocazione storica hanno la rappresentanza degli ex deportati e degli ex internati militari e civili (ANED, ANEI, ANRP, Istituti di Storia della Resistenza, eccetera). Pertanto dette Istituzioni stanno ricevendo, ormai da mesi, da parte degli associati e non, migliaia di richieste di intervento, di informazioni, di delucidazioni e quant'altro;

è bene ricordare che quelli che scrivono sono quasi tutti ultraottantenni e spesso nei migliori dei casi sono in possesso di indicazioni inesatte o incomplete e questo porta le Associazioni a svolgere un lavoro a volte improbo, che, però, viene compiuto sempre al meglio delle possibilità ed in puro spirito di servizio;

malgrado gli incontri e i contatti delle Associazioni con lo IOM, pare che esso non comprenda appieno la portata della problematica di che trattasi, limitando attualmente la sua azione all'apertura di un « numero verde », che non fornisce alcuna notizia, e di un sito *internet*, in lingua inglese, tedesca, francese e spagnola, che ingenera problemi di carattere pratico e logistico;

sebbene nei comunicati lo IOM affermi che effettuerà i pagamenti avvalendosi dell'assistenza delle associazioni in realtà chiede contatti diretti con gli ex internati e deportati non rendendosi conto che molti di loro sanno a malapena scrivere il loro nome, hanno spesso gravi problemi di salute e abitano anche lontani da Roma;

tutte le Associazioni interessate chiedono:

che sia costituito un Comitato di indirizzo, con il compito di impartire disposizioni agli organi competenti (Ministeri difesa, affari esteri, tesoro, interno, CRI, eccetera) perché favoriscano l'acquisizione della documentazione occorrente per dimostrare il fondamento delle richieste, ed evitare lungaggini, incertezze, delusioni. Di detto Comitato dovrebbero far parte le Associazioni più rappresentative con il compito di collegamento con gli ex deportati ed internati;

che sia promossa un'azione ufficiale presso le Autorità tedesche affinché consentano l'accreditamento presso lo IOM delle associazioni che da anni si occupano del problema e prestano assistenza alle vittime, al fine di diffondere tempestivamente tramite le loro sedi periferiche notizie, modulistica, aggiornamenti, eccetera, anche per prevenire un infinito contenzioso in ordine alle aspettative suscitate dalla Legge tedesca,

si chiede di sapere cosa ne pensi il Governo italiano e cosa intenda fare per garantire la difesa dei diritti di quelli che tanto hanno dato per la patria e per evitare che giunti alla veneranda età di ottanta e più anni siano costretti ad andare da un ufficio all'altro della penisola per ottenere quanto è loro dovuto.

(4-20476)

(21 settembre 2000)

RISPOSTA. - Il 14 luglio 2000 il Parlamento tedesco ha approvato la legge istitutiva della Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro» per gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale. La legge è entrata in vigore il 12 agosto dello stesso anno.

È utile sottolineare come l'impegno assunto dalla Germania non è, per quanto riguarda l'Italia ed altri paesi occidentali, il risultato di un negoziato tra paesi, ma solo parte di una più ampia autonoma decisione del Governo e del Parlamento tedeschi di corrispondere compensazioni alle vittime del lavoro forzato. Il Governo italiano, infatti, non ha partecipato, a differenza dei paesi dell'Est europeo, ai negoziati preparatori, avendo già regolato con il Governo della Repubblica federale di Germania, con l'Accordo bilaterale del 2 giugno 1961, la questione degli indennizzi in favore delle vittime del nazismo. Tale accordo, analogamente a simili accordi conclusi dalla Germania con altri paesi dell'Europa occidentale, esclude infatti la partecipazione dell'Italia in quanto Stato a ulteriori negoziati sull'argomento, restando tuttavia impregiudicati i diritti dei cittadini italiani al riconoscimento degli indennizzi che potranno essere stabiliti. Il Governo italiano può pertanto influire soltanto sensibilizzando le autorità tedesche in direzione di un'interpretazione della legge che tenga conto della particolare situazione degli internati militari italiani rispetto ai prigionieri di guerra che la legge tedesca esclude dal beneficio.

La questione degli ex lavoratori forzati in Germania e dell'eventuale esclusione – che potrebbe derivare da un'interpretazione restrittiva della legge – della categoria degli internati militari italiani (di gran lunga la più numerosa tra i potenziali beneficiari italiani) è stata seguita comunque dal Governo italiano con la massima attenzione già dalla fase preparatoria della legge tedesca, per il doveroso rispetto ed assistenza nei confronti di tale gruppo di nostri connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, nonché per la rilevanza che il tema può assumere nei rapporti bilaterali con la Germania. A tal fine il Ministero degli affari esteri si mantiene in stretto contatto con l'OIM, con altri Dicasteri interessati, con le associazioni di deportati e reduci e con singoli cittadini.

In più occasioni è stata fatta presente alle autorità tedesche, sia attraverso l'ambasciata d'Italia a Berlino sia direttamente all'ambasciata di Germania a Roma, l'acuta sensibilità con cui da parte italiana si segue la questione delle compensazioni ai lavoratori forzati e coatti del III Reich.

Allo scopo di sensibilizzare il Governo tedesco affinché favorisca una decisione della Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro» che includa gli ex internati militari italiani fra i potenziali beneficiari delle compensazioni, una delegazione interministeriale Esteri-Difesa ha incontrato nel novembre scorso i responsabili del Ministero degli esteri tedesco ai quali ha illustrato, sulla base di un promemoria storico-giuridico, le ragioni per le quali la situazione particolare degli internati militari italiani rende inaccettabile una loro equiparazione ai prigionieri di guerra, che la legge tedesca esclude dal beneficio. È stato in particolare sottolineato che ai militari italiani deportati dopo l'8 settembre 1943 dal comando militare tedesco e successivamente impiegati come lavoratori coatti in campi di concentramento e imprese industriali e agricole non è mai stata applicata la Convenzione di Ginevra del 1929 che regolava il trattamento dei prigionieri di guerra, mentre è incontrovertibile il fatto che essi si trovarono a subire misure punitive e di limitazione della libertà personale nonché a svolgere lavoro forzato, non retribuito, in condizioni inumane.

Da ultimo il Ministero degli affari esteri ha dato istruzioni all'ambasciata a Berlino affinché torni a sensibilizzare le autorità tedesche sull'importanza che da parte italiana si annette ad una soluzione positiva del problema.

Da parte tedesca ci sono state date assicurazioni che la questione sarebbe stata approfondita prima di una decisione definitiva.

Per quanto riguarda infine le richieste di indennizzo, l'OIM ha predisposto un modulo di domanda che ha inviato a ciascun richiedente,

che dovrà compilarlo e restituirlo entro l'11 agosto 2001, ovvero dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(10 aprile 2001)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 25 gennaio 2001 il Tribunale Penale Internazionale (TPI) dell'Aja ha potuto, finalmente, aprire i suoi uffici a Belgrado, a seguito degli incontri avuti dal Procuratore Capo del TPI, Carla Del Ponte, con le autorità serbe. In tale occasione la dottoressa Del Ponte, come riportato in una intervista rilasciata al giornale «la Repubblica» del 26 gennaio 2001, ha affermato, tra l'altro: «...Qui c'è gente ricercata che gira indisturbata. Noi sappiamo per certo che Mladic e i tre di Vukovar – Mrksic, Sljvancanin e Radic – si muovono liberi per la Federazione...»;

il quotidiano «la Repubblica» del 2 febbraio 2001 contiene un servizio da Belgrado dell'inviato Guido Rampoldi, in cui si asserisce, senza ombra di dubbio, che il generale Ratko Mladic (responsabile, fra l'altro, del massacro di Srebrenica: la più grande strage di civili inermi avvenuta in Europa dai tempi dei campi di sterminio nazisti) risiede stabilmente a Belgrado, nel quartiere dei diplomatici, precisamente al numero 119 della Blagoje Parovica;

il quotidiano «La Stampa» del 3 febbraio 2001 ospita un'esclusiva intervista dell'inviato Giuseppe Zaccaria all'ex presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia, Slobodan Milosevic, ricercato dal TPI. Alla domanda «E la politica italiana?» Milosevic replica: «È simile agli italiani: tenta di essere di principio, di rispettare gli altri, badare ai propri interessi, non entrare in conflitto con l'Europa, ma contare. Il ministro Dini ha avuto in molte occasioni un atteggiamento di buone intenzioni, giusto e cordiale verso il nostro Paese negli anni difficili e particolarmente durante la guerra con la Nato...»;

sempre «La Stampa» del 4 febbraio 2001 informa che una delegazione del Senato americano ha ribadito alle autorità serbe la seguente richiesta: o Milosevic e il generale Mladic vengono consegnati al Tribunale dell'Aja o i cento milioni di dollari promessi dagli Stati Uniti come aiuti al nuovo governo serbo saranno congelati; il Ministro della giustizia serbo, Vladan Batic, ha dichiarato: Il Tribunale dell'Aja è ormai un fatto acquisito, prima o poi saremo costretti a consegnare quanti sono stati posti in stato d'accusa. Meglio sarebbe farlo prima che dopo;

circa 700 cittadini kosovari, deportati due anni fa dalle truppe serbe in ritirata, sono ancora detenuti illegalmente nelle carceri serbe; la risoluzione n. 1244 delle Nazioni Unite ha posto il Kosovo sotto amministrazione internazionale e, quindi, i kosovari non sono più soggetti al

diritto penale serbo e sono trattenuti in Serbia come veri e propri ostaggi,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati:

intendano attivarsi immediatamente presso il nuovo governo serbo affinché tutti i ricercati dal TPI attualmente presenti in Serbia (sia quelli noti sia quelli contenuti negli elenchi segreti consegnati dalla dr.ssa Del Ponte alle autorità di Belgrado) siano consegnati al Tribunale dell'Aja;

intendano attivarsi immediatamente presso il nuovo governo serbo affinché tutti i cittadini kosovari detenuti da due anni in modo illegale nelle carceri serbe siano consegnati al Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

(4-22188)

(13 febbraio 2001)

RISPOSTA. – L'Italia ha più volte espresso ai *leader* jugoslavi la viva attesa che da parte di Belgrado vi siano chiari segnali di cooperazione con il Tribunale penale internazionale e, in piena sintonia con i principali *partner* della comunità internazionale, ha sempre invitato tutti i paesi della regione a mantenere un positivo e costruttivo approccio con il Tribunale penale internazionale stesso.

In particolare, pur rendendoci conto delle difficoltà interne di cui la dirigenza della Repubblica federale di Jugoslavia deve tenere conto quando si affronta questo delicato argomento, riteniamo essenziale che sia mantenuto da Belgrado un approccio di carattere costruttivo e collaborativo con il Tribunale dell'Aja ed in tale ottica abbiamo pertanto chiaramente indicato a quelle autorità che rimaniamo in attesa di più esplicite indicazioni che attestino la convinta adesione alle richieste del tribunale federale di Jugoslavia.

Va comunque registrato che il Tribunale internazionale ha avviato negli ultimi mesi diretti contatti con la nuova dirigenza jugoslava (aprendo anche recentemente un ufficio di collegamento a Belgrado) che si stanno sviluppando su linee incoraggianti circa il nuovo – seppur graduale – atteggiamento di maggior disponibilità sul tema da parte di Belgrado che ha permesso di registrare, nelle ultime settimane, due casi di trasferimento di cittadini jugoslavi all'Aja. Il 12 marzo scorso, infatti, per la prima volta un cittadino jugoslavo si è volontariamente consegnato al tribunale penale internazionale; si tratta di Blagoje Simic che è accusato di aver commesso crimini contro musulmani e croati, a Bosanski Samac, dal 1991 al 1993. Inoltre il 23-24 marzo 2001 l'ex sindaco di Prijedor, in Bosnia-Erzegovina, Milomir Stakic, è stato arrestato dalle autorità jugoslave e consegnato al Tribunale dell'Aja. L'Italia continua però a sollecitare da parte delle autorità di Belgrado ulteriori aperture che si concretino in ulteriori rilasci.

In merito al problema dei detenuti albano-kosovari in Repubblica federale di Jugoslavia, si fa presente che Belgrado ha al riguardo recen-

temente adottato una legge di amnistia sulla base della quale sono stati rilasciati oltre 170 detenuti di etnia albanese, su di un totale stimato di 626. Si tratta di un primo passo cui, nell'auspicio della comunità internazionale cui l'Italia si associa pienamente, dovranno seguire ulteriori aperture anche nell'ottica di sviluppare quelle «misure di fiducia» necessarie a rasserenare le relazioni interetniche in Repubblica federale Jugoslavia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(10 aprile 2001)

MONTAGNINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che è stato espletato il concorso per l'arruolamento di 780 allievi agenti della polizia di Stato indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1996;

che sono in corso le chiamate dei candidati risultati idonei alla prova culturale con votazione 7,75/10;

che le chiamate vengono effettuate in ordine di età, comprendendo i nati fino al 31 dicembre 1972;

che, essendo la data di scadenza della graduatoria fissata all'8 maggio 2001, rischiano di restare fuori dal reclutamento centinaia di candidati idonei, penalizzati solo dal dato anagrafico;

che, dal momento che si rende necessario il potenziamento degli organici della polizia di Stato, appare illogico e antieconomico procedere a nuove, defatiganti prove concorsuali in presenza di centinaia di soggetti dichiarati idonei con il non trascurabile punteggio di 7,75, i quali potrebbero in pochissimi giorni essere chiamati a colmare gli organici, con immediata ricaduta sul fronte della lotta contro il crimine,

si chiede di conoscere se non si intenda provvedere nel senso sopra indicato.

(4-22222)

(15 febbraio 2001)

RISPOSTA. – La graduatoria di merito del concorso pubblico per l'arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, approvata con decreto ministeriale del 9 maggio 1998, scadrà l'8 maggio prossimo venturo, ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554.

Si precisa che dal 29 marzo al 17 aprile 2000 sono stati sottoposti agli accertamenti dei requisiti psico-fisici ed attitudinali 1.566 aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, con la votazione di 7.75 decimi, nati entro il 31 dicembre 1972 ovvero aventi titoli di preferenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Non essendo attualmente disponibili posti nella dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della polizia di Stato, al momento non è programmata alcuna ulteriore selezione psico-fisica ed attitudinale né si sta provvedendo alla indizione di una nuova procedura concorsuale per allievi agenti.

Quanto al concorso, per titoli ed esami, bandito il 23 aprile 1999 dal Ministero della difesa, d'intesa con le amministrazioni interessate, per l'immissione di 1.912 unità nelle carriere iniziali delle forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, riservato ai volontari in ferma di leva prolungata, si precisa che la relativa procedura è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

Il suddetto decreto presidenziale, infatti, riserva ai volontari in ferma breve, che ne facciano richiesta, l'accesso alla carriera iniziale della polizia di Stato nel limite del 35 per cento delle vacanze di organico.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(5 aprile 2001)

NAPOLI Roberto. – *Ai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'isola di Ischia è località molto ambita non soltanto per il turismo di *élite* ma anche per il turismo sociale;

che ogni anno, soprattutto nei mesi di maggio, giugno e settembre, il territorio di Ischia è letteralmente invaso da migliaia di turisti anziani i quali si recano sul territorio per godere dei benefici termali;

che nonostante la peculiarità propria del territorio lo stesso risulta fortemente penalizzato a causa della presenza di un solo presidio ospedaliero peraltro privo del reparto Unità di terapia intensiva coronarica;

che tale grave carenza è di particolare gravità laddove si consideri che, negli anni passati, diversi turisti ospitati nel territorio sono morti per mancanza di immediato soccorso;

che in effetti la mancanza dell'UTIC comporta per i pazienti che hanno necessità di particolari prestazioni il dover ricorrere all'utilizzazione di eliambulanze che li trasportino in uno dei presidi ospedalieri più vicini e nei quali l'UTIC sia funzionante, con notevole dispendio di tempo prezioso per salvare la vita;

che l'utilizzazione delle eliambulanze comporta un costo di notevole entità il quale, però, non assicura la celerità necessaria per garantire un soccorso sicuro e qualificato;

che tale situazione potrebbe trovare soluzione, come peraltro ormai i cittadini di Ischia aspirano da tempo, soltanto mediante l'attivazio-

ne di un reparto UTIC nel presidio ospedaliero già esistente sul territorio,

si chiede di conoscere se e quando si intenda intervenire al fine di attivare il reparto UTIC nel presidio ospedaliero di Ischia, al fine di garantire un soccorso rapido e soprattutto qualificato ai suoi abitanti e ai numerosi turisti che vi si recano per trovare ristoro.

(4-19597)

(9 giugno 2000)

RISPOSTA. – In base ai dati acquisiti dalle competenti autorità sanitarie della regione Campania per il tramite di quel Commissariato del Governo, risulta che, a partire dal mese di agosto 2000, è stato attivato l'eliporto nell'isola di Ischia ed il relativo servizio di eliambulanza collegata con l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e con il Cardarelli di Napoli.

Peraltro, viene anche segnalato che, nella fase di ristrutturazione dell'ospedale Anna Rizzoli di Ischia, sono previsti 4 posti-letto di unità di terapia intensiva coronarica e 6 posti di cardiologia.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

LABATE

(11 aprile 2001)

PEDRIZZI, BEVILACQUA. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso:

che l'ENI ha intrapreso una serie di iniziative imprenditoriali in Kazachistan;

che in particolare nell'ambito della concessione che è stata rilasciata per il progetto di estrazione del petrolio «Karsmeganda» è stato deciso da parte delle autorità kazache che le attività di estrazione sarebbero state attribuite all'AGIP;

che tale peculiare funzione pare sia stata consentita in ragione di singolari rapporti con taluni esponenti di Governo italiano i quali avrebbero garantito le autorità kazache che, ove mai il signor Kazhegeldin Akezhan, già Presidente del Consiglio di quella Nazione, fosse transitato in Italia – come già accaduto nel passato – sarebbe stato eseguito il provvedimento di cattura che l'Autorità giudiziaria Kazaca ha a suo tempo emesso nei confronti dell'ex Primo Ministro e, quindi, lo stesso sarebbe stato estradato in Kazachistan;

che tempo fa Kazhegeldin Akezhan, è stato fermato all'aeroporto di Fiumicino e subito rilasciato dopo aver accertato la strumentalità dell'accusa ipotizzata a suo carico,

si chiede di conoscere se risponda al vero che sia intervenuto un accordo così sconcertante con le autorità del Kazachistan e se, una volta accertatolo, non si ritenga di intervenire per denunziarne gli autori e ri-

marcare come un Paese di grande tradizione giuridica quale l'Italia è non possa, per nessuna ragione, prestarsi ad alcun genere di patti che prevedano la caducazione di fondamentali principi di libertà.

(4-22564)

(8 marzo 2001)

RISPOSTA. – L'Italia, come gli altri paesi dell'Unione europea, ha stabilito fruttuosi rapporti, subito dopo la loro indipendenza, con tutti i paesi dell'Asia centrale ed in particolare con il Kazakistan. In questo contesto si inseriscono le iniziative imprenditoriali dell'ENI.

Recentemente, l'AGIP ha assunto il ruolo di «operatore unico» per le attività di estrazione nel giacimento di Kashagan (settore kazakho del Mar Caspio) nell'ambito della concessione rilasciata per il progetto di estrazione del petrolio «Karmesganda» al Consorzio OKIOC («Off-shore Kazakhstan International Operative Consortium»). Tale consorzio è costituito da nove azionisti: AGIP, British Gas, Exxon/Mobil, Total/Fina/Elf, SHELL, BP, Phillips Petroleum, Inpex, Statoil.

L'AGIP è riuscita a conseguire il brillante risultato di prevalere sugli altri tre grandi gruppi stranieri candidati – Exxon/Mobil, SHELL e Total/Fina/Elf- in forza della sua consolidata presenza su questo mercato e per il fatto di rispettare pienamente i requisiti richiesti dalle autorità kazakhe per lo sfruttamento del giacimento di Kashagan.

L'AGIP, insieme alla British Gas, è già da alcuni mesi *co-operator* dell'altro campo di gas e condensati di Karachaganak – a nord del Mar Caspio – ed inoltre partecipa alla costruzione dell'oleodotto «CPC» che dovrà portare il greggio kazakho fino al terminale russo di Novorossisk a partire dal prossimo anno.

Azekhan Kazhegeldin è stato Primo Ministro del Kazakistan dal 1994 al 1997, impegnandosi in quel lasso di tempo nello sforzo di apertura verso l'estero dell'economia kazakha. Nel 1997, quando gli subentrò Balgimbaev, si pose a capo dell'opposizione politica.

Nel 1998 annunciò l'intenzione di presentarsi alle elezioni presidenziali del 1999 in opposizione al presidente Nazarbaev. Dalle autorità kazakhe gli fu impedito di iscriversi nelle liste elettorali con la motivazione di una sanzione amministrativa pendente per aver partecipato ad una riunione di un'associazione non registrata.

Dopo essere stato escluso dalle elezioni presidenziali, Kazhegeldin si preparò a partecipare alle elezioni politiche dell'ottobre 1999. Nel maggio 1999 gli avvocati dell'oppositore politico kazakho furono informati di un procedimento penale intrapreso dalle autorità fiscali nei suoi confronti. Ciò lo indusse a spostare la sua attività all'estero.

Nel settembre 1999 Kazhegeldin venne fermato a Mosca su mandato di cattura internazionale del procuratore generale del Kazakistan e rilasciato subito dopo. Egli proseguì quindi il suo esilio volontario in altri paesi europei: Germania, Gran Bretagna e Francia.

Il 12 luglio 2000 Kazhegeldin venne fermato a Fiumicino, proveniente da Londra, in ottemperanza allo stesso mandato di cattura dell'autorità giudiziaria kazakha. L'ambasciata del Kazakhstan a Roma richiese la sua estradizione il 14 luglio, ma il provvedimento di fermo fu revocato lo stesso giorno dal Ministro di grazia e giustizia, non reputandosi di dare esecuzione al mandato di cattura per l'evidente strumentalità dell'accusa.

Non esistono accordi di estradizione o di assistenza giudiziaria tra Italia e Kazakhstan.

Per quanto agli atti di questo Ministero non risulta che un accordo come quello citato nell'interrogazione sia stato concluso dal Governo italiano con le autorità kazakhe.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(2 aprile 2001)

ROBOL. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la compagnia della Guardia di finanza di Avezzano da anni presenta carenze di organico sia di ufficiali che di sottufficiali, il che influisce negativamente sulla funzionalità di tale importante distaccamento;

che presso la stessa compagnia da un anno giacciono inutilizzate due nuove auto Alfa 155, destinate al servizio «117» ma mai impiegate per la mancanza di due autisti specializzati nella guida veloce,

si chiede di conoscere se non si intenda adottare con sollecitudine gli interventi atti a colmare le carenze suddette.

(4-15195)

(12 maggio 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede che vengano adottati interventi urgenti per colmare la carenza di organico presso la compagnia della Guardia di finanza di Avezzano.

Al riguardo il comando generale della Guardia di finanza ha preliminarmente osservato che la compagnia di Avezzano, dipendente dal comando regionale Abruzzo, presenta, complessivamente, un'eccedenza di personale pari a 3 unità.

Relativamente al mancato impiego delle due autovetture operative, il medesimo comando generale ha precisato che presso il suddetto comando compagnia sono in forza, secondo quanto previsto dalla normati-

va vigente (rapporto di 1 a 2 fra autovetture operative e personale conduttore), 4 militari abilitati alla guida di tali veicoli.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(13 aprile 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

il signor Dionisio Spoliti, nominato sei mesi fa governatore di Gnjilane, uno dei cinque distretti militari ed amministrativi in cui è diviso il Kosovo, si è dimesso;

in una precedente interrogazione, rimasta senza risposta, lo scrivente aveva chiesto quali fossero il ruolo e i compiti assegnati al signor Spoliti che, negli ultimi cinque anni, è stato in servizio al Sisde in qualità di vice capo-servizio;

in Kosovo l'Italia non ha fatto che dimettersi: nel 1998, in Kosovo, il dottor Perugini (vice questore di Arezzo), componente della missione Osce, si dimise dopo 48 ore; Giovanni Koessler (magistrato di Bolzano) nel 1999 restò in carica due mesi; Mario Morcone (prefetto di Arezzo), inviato a Mitrovica, si dimise dopo cinque mesi;

l'Italia, che pure ha un ruolo internazionale «di punta» in Kosovo, non ha svolto, attraverso i propri rappresentanti, alcuna significativa iniziativa politica e diplomatica in una realtà tra le più difficili dei Balcani per la presenza delle bande dei separatisti albanesi dell'Ucpmb,

si chiede di conoscere:

quale ruolo diplomatico intenda svolgere il nostro paese in un'area che la stessa NATO definisce «tra le più pericolose al mondo»;

se non si ritenga, vista l'inefficienza dei rappresentanti del nostro Governo che hanno abbandonato l'incarico, che si debba prevedere la presenza di funzionari civili di esperienza e livello, che sappiano avviare un ineludibile ed urgente processo di socializzazione e di prevenzione dei conflitti intessendo una rete di rapporti diplomatici.

(4-21462)

(5 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Per quanto concerne la presenza diplomatica italiana nel Kossovo va rilevato che l'Italia, in piena coerenza con la scelta di fondo di mantenere aperta la propria rappresentanza diplomatica (unica tra i grandi paesi occidentali) a Belgrado, ha configurato il proprio ufficio a Pristina come sede dipendente dall'ambasciata nella Repubblica federale di Jugoslavia. All'ufficio di Pristina è stato designato un funzionario con specifica esperienza e qualificazioni professionali di primo livello che ha immediatamente allacciato i nostri rapporti con le autorità e gli ambienti locali. L'ufficio ha sviluppato un'intensa e profi-

cua serie di contatti con il vertice dell'UNMIK, gli esponenti politici ed economici più rappresentativi della popolazione del Kosovo, le organizzazioni internazionali ivi presenti tra cui ONU, OSCE, NATO e Unione europea e con i rappresentanti delle organizzazioni non governative ivi operanti. Tale ufficio ha validamente operato alla messa in opera dell'azione diplomatica italiana in Kosovo in continuo raccordo con i nostri principali *partner* in sede di Unione europea, G8, NATO e di Gruppo di contatto, fornendo così un concreto e fattuale sostegno all'opera di stabilizzazione e democratizzazione del Kosovo e della regione balcanica in generale, in conformità alle grandi direttrici della nostra politica estera, tra le quali si situa lo sviluppo di duraturi rapporti di pace e di stabilità con un'area a noi così vicina storicamente e culturalmente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(10 aprile 2001)

SALVATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che secondo quanto riferito da organizzazioni umanitarie, il signor Pedro Rosas Aravena, detenuto per ragioni politiche in un carcere di massima sicurezza del Cile, versa in gravissime condizioni di salute essendogli stata diagnosticata una grave forma di neoplasia testicolare;

che da oramai due mesi è stato operato ai testicoli senza che sia ancora iniziata la prescritta cura medica da cui dipende la stessa sopravvivenza del signor Aravena;

che la corte di appello di Santiago ha formalmente stabilito che la Gendarmeria deve assicurare il rispetto delle prescrizioni mediche riguardanti il signor Aravena con la maggior urgenza possibile e con i mezzi necessari dovendone poi rendere conto alla Corte stessa;

che sino ad oggi nulla è ancora accaduto e il vice direttore nazionale della Gendarmeria avrebbe sostenuto l'assenza di risorse utili per attivare le cure e che intende ricevere un contributo da parte dell'associazione nazionale dei detenuti;

che molte sono le organizzazioni non governative cilene ed internazionali che si occupano di diritti umani e che si sono interessate al caso,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo quali iniziative si intendano intraprendere nei confronti della autorità cilene affinché sia tutelato il diritto alla vita del signor Pedro Rosas Aravena.

(4-20358)

(19 settembre 2000)

RISPOSTA. – In riferimento al caso descritto dall'onorevole interrogante si comunica che il Ministero degli affari esteri segue con attenzione la vicenda del signor Pedro Rosas Aravena per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Santiago, che si mantiene aggiornata sul suo stato di salute.

Da recenti informazioni si è potuto appurare che il detenuto è stato sottoposto ad esami clinici approfonditi e risulta permanentemente sotto il controllo dei medici specialisti della Gendarmeria al fine di individuare ed applicare le cure necessarie alla sua patologia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(4 aprile 2001)

SERENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la stampa ha riportato notizia che gli USA affiggeranno 10.000 poster in tutta la Bosnia offrendo una ricompensa fino a cinque milioni di dollari per la cattura di criminali di guerra messi sotto accusa dal TPI (Tribunale penale internazionale) come il presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, l'ex leader serbo bosniaco Radovan Karadzic e l'ex comandante serbo bosniaco Ratko Mladic;

che lo hanno reso noto la sera di giovedì 2 marzo 2000 a Washington fonti del Dipartimento di Stato ricordando che la taglia per la cattura dei ricercati è stata offerta già dallo scorso maggio ma sostenendo che essa ha bisogno di essere pubblicizzata;

che la taglia vale anche per altri 27 personaggi formalmente incriminati dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia ma sui poster appariranno solo i volti dei tre principali ricercati;

che l'ambasciatore americano per i crimini di guerra David Scheffer ha detto: «È ora che affrontino la giustizia per i loro terribili crimini», auspicando che l'affissione dei poster informi la gente del luogo della taglia che sarà pubblicizzata anche attraverso «la stampa nella regione quanto prima»;

che fra le aree interessate dall'intensa campagna di stampa ci sarà la stessa Serbia, come ha sottolineato Scheffer, premurandosi però di chiarire che per il momento non è il caso di rendere noto come questa verrà condotta,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'iniziativa estera nei confronti della Jugoslavia possa essere condotta isolatamente dagli USA (sembra di capire in rappresentanza anche degli altri paesi) o se invece non debba essere condotta dagli organismi internazionali quali NATO e ONU;

quale sia la posizione che il Governo italiano intende assumere a livello internazionale in merito alla vicenda.

(4-18465)

(7 marzo 2000)

RISPOSTA. – L'Italia ha più volte espresso ai *leader* jugoslavi la viva attesa che da parte di Belgrado vi siano chiari segnali di cooperazione con il Tribunale penale internazionale e, in piena sintonia con i principali *partner* della comunità internazionale, ha sempre invitato tutti i paesi della regione a mantenere un positivo e costruttivo approccio con il Tribunale penale internazionale stesso.

In particolare, pur rendendoci conto delle difficoltà interne di cui la dirigenza della Repubblica federale jugoslava deve tenere conto quando si affronta questo delicato argomento, riteniamo essenziale che sia mantenuto da Belgrado un approccio di carattere costruttivo e collaborativo con il tribunale dell'Aja ed in tale ottica abbiamo pertanto chiaramente indicato a quelle autorità che rimaniamo in attesa di più esplicite indicazioni che attestino la convinta adesione alle richieste del Tribunale penale internazionale.

Va comunque registrato che il Tribunale internazionale ha avviato negli ultimi mesi diretti contatti con la nuova dirigenza jugoslava (aprendo anche recentemente un ufficio di collegamento a Belgrado) che si stanno sviluppando su linee incoraggianti circa il nuovo – seppur graduale – atteggiamento di maggior disponibilità sul tema da parte di Belgrado che ha permesso di registrare, nelle ultime settimane, due casi di trasferimento di cittadini jugoslavi all'Aja. Il 12 marzo scorso, infatti, per la prima volta un cittadino jugoslavo si è volontariamente consegnato al Tribunale penale internazionale: si tratta di Blagoje Simic che è accusato di aver commesso crimini contro musulmani e croati, a Bosanski Samac, dal 1991 al 1993. Inoltre il 23-24 marzo 2001 l'ex sindaco di Prijedor, in Bosnia Erzegovina, Milomir Stakic, è stato arrestato dalle autorità jugoslave e consegnato al Tribunale dell'Aja. L'Italia continua però a sollecitare da parte delle autorità di Belgrado ulteriori aperture che si concretino in ulteriori rilasci.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(10 aprile 2001)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso: che la circolare del Ministero delle finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 ha chiarito che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA anche le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, «Di beni

mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolta»;

che, fino ad oggi, tutte le organizzazioni di volontariato interessate si sono attenute al contenuto di detta circolare per poter beneficiare di una notevole riduzione di costi per munirsi dei macchinari necessari all'espletamento del loro servizio alla collettività;

considerato:

che il 30 novembre 2000 il Ministero delle finanze, con circolare n. 217, ha modificato completamente l'interpretazione a suo tempo fornita con la citata circolare n. 3 del 1992 assoggettando, quindi, ad IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso dalle organizzazioni di volontariato;

che tale modifica, secondo quanto riportato nel contenuto della circolare n. 217, era necessaria perché «L'interpretazione estensiva fornita con la più volte citata circolare n. 3 del 1992, finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se limitata ai soli beni mobili registrati, risulta essere in contrasto con le disposizioni comunitarie»,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministero delle finanze abbia adesso cambiato radicalmente l'interpretazione visto che la direttiva comunitaria a cui fa riferimento è del 17 maggio 1977 e quindi antecedente alla data di emissione della circolare n. 3 del 1992;

se siano comunque pervenuti di recente rilievi su tale questione da parte dell'Unione europea al Ministero, tali da spingerlo a cambiare interpretazione e, in caso affermativo, si chiede di poter conoscere il contenuto degli stessi;

infine, come mai, dopo questo cambiamento di rotta, in altri casi, meno rilevanti, come quello di cui all'articolo 54, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sia stato possibile prevedere l'esenzione IVA per le dotazioni informatiche a favore dei dipendenti di enti locali eccetera (lasciando invariata la possibilità di detrazione dell'IVA a monte), senza incorrere in controversie europee.

(4-21656)

(19 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta che, in ordine all'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso dalle organizzazioni di volontariato, l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 217 del 30 novembre 2000, avrebbe modificato l'orientamento espresso nella precedente circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 con la quale era stata affermata l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni «di beni mobili registrati, quali ambulanze,

elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte» effettuate nei confronti delle suddette organizzazioni.

Come è noto, la legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266, articolo 8, comma 2) ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, che non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini di detta imposta.

Dal tenore della legge si evince con chiarezza che le operazioni agevolate cui si fa riferimento non possono che essere le operazioni attive poste in essere dalle predette organizzazioni.

Tuttavia, in considerazione della crescente rilevanza sociale del settore, con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del Dipartimento delle entrate, si è ritenuto opportuno estendere tale agevolazione anche alle cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni in parola, ovverosia alle operazioni passive.

Pertanto, sono state escluse dal campo di applicazione dell'imposta anche le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di che trattasi «di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolta».

Tale interpretazione estensiva, finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta dalle predette associazioni, è risultata, però, in contrasto con le disposizioni comunitarie.

L'articolo 13 della VI direttiva n. 388/77 del 17 maggio 1977 contiene, infatti, un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del valore aggiunto.

Il predetto elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizio e cessioni di beni (operazioni attive) rese, fra gli altri, da organizzazioni di volontariato.

In particolare, detto articolo al paragrafo 1, lettera g), stabilisce espressamente l'esenzione dall'IVA per «le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale ... effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dello Stato membro interessato».

Peraltro, non vanno sottaciuti gli effetti negativi dell'estensione suddetta per le imprese che forniscono beni mobili registrati alle organizzazioni di cui trattasi, tenuto conto della indetraibilità dell'IVA assoluta sugli acquisti «afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta».

Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno riesaminare le istruzioni a suo tempo fornite e, con circolare n. 217 del 30 novembre 2000, ha precisato che le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti delle organizzazioni di cui trattasi, ivi comprese le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso,

sono assoggettate ad IVA e che, pertanto, sono escluse dall'IVA soltanto le operazioni rese dalle organizzazioni di volontariato (operazioni attive): interpretazione questa coerente con la previsione legislativa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge sul volontariato (legge n. 266 del 1991).

Inoltre, con circolare n. 9/E del 26 gennaio 2001, l'Agenzia delle entrate, in linea con le disposizioni recate dallo statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che, come è noto, consente la non applicazione delle sanzioni nonché, eventualmente, degli interessi moratori, soltanto in caso di oggettiva incertezza normativa oppure in caso di riesame di indicazioni già espresse dall'amministrazione finanziaria, ha chiarito espressamente che, nei confronti dei contribuenti che si sono attenuti strettamente alle istruzioni impartite con la suddetta circolare n. 3 del 1992, non saranno comminate sanzioni né richiesti interessi moratori.

Non può considerarsi, infine, fattispecie analoga a quella di cui trattasi quella prevista dall'articolo 54, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente le donazioni di dotazioni informatiche.

Tale norma, infatti, al fine di superare la presunzione di cessione, equipara, ai fini IVA, le dotazioni informatiche, non più commercializzate o non idonee alla commercializzazione, cedute gratuitamente ai propri dipendenti, ai beni distrutti, relativamente ai quali la normativa comunitaria non prevede alcuna preclusione all'esercizio del diritto di detrazione.

Si evidenzia, tuttavia, che il problema concernente il trattamento di favore da riservare agli acquisti delle organizzazioni di volontariato trova soluzione, sia pure sotto un profilo non tributario ma economico-finanziario, nella disposizione contenuta nell'articolo 96 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, con la quale sono previsti in favore delle organizzazioni in questione contributi per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale svolte dalle medesime associazioni.

Detti contributi sono finanziati con una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(17 aprile 2001)
